

DCCXLV.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	30499
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa)</b> . . . . .	30499
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1951-52. (1858) . .	30504
PRESIDENTE . . . . .	30504
BORIONI . . . . .	30504
PAOLUCCI . . . . .	30509
FERRANDI . . . . .	30512
AMADEI . . . . .	30516
MUSSINI . . . . .	30520
SANSONE . . . . .	30521
CARRATELLI . . . . .	30522
GERABONA . . . . .	30523
LEONE . . . . .	30524
ARATA . . . . .	30527
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	30528, 30529, 30530
LECCISO . . . . .	30530
PALAZZOLO . . . . .	30532
BRUNO . . . . .	30533
PINO . . . . .	30536
<b>Proposta di legge (Annunzio)</b> . . . . .	30500
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	30500
DAMI . . . . .	30500
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	30502, 30504
COPPI ALESSANDRO . . . . .	30502
FERRARESE . . . . .	30503
<b>Interrogazioni e mozione (Annunzio)</b> .	30538
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	30500

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 settembre 1951. (È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bonomi e Salizzoni. (I congedi sono concessi).

## Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni competenti, in sede legislativa:

« Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (2159);

« Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (2160);

« Modifica dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici » (2161);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51 » (2162);

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (2163);

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-1951 a 1951-52 » (2170);

« Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero, presso gli istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio » (2172).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi:

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute a questa Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Dami, Foresi, Carignani, La Pira, Pieraccini, Targetti, Fascetti, Montelatici, Diecidue e Bucciarelli:

« Autorizzazione di spesa per la costruzione dell'autostrada Porrettana (Signorino-Spedaletto) ».

L'onorevole Dami ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DAMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! È noto che al sensibile aumento del traffico, verificatosi negli ultimi decenni, non ha corrisposto un'adeguata sistemazione delle strade, che si rivelano insufficienti per le esi-

genze attuali. Tale inconveniente si presenta più grave per le strade di valico dell'Appennino centrale, che sono in numero limitato e costituiscono quindi una strozzatura nel canale ideale del flusso di veicoli in transito dal nord al sud. Pertanto in questi ultimi anni sono stati elaborati numerosi progetti per la costruzione di nuovi tronchi di strade di valico con caratteristiche viabili più adeguate alle odierne necessità.

Inutile che mi soffermi sui singoli progetti i quali sono stati largamente illustrati nella stampa finanziaria e nei quotidiani più noti. In sede di discussione forniremo dati più particolareggiati su di essi. È ovvio comunque che in un paese povero di capitali come il nostro è opportuno che le scelte si orientino verso arterie suscettibili di modifiche tali che, pur migliorando radicalmente le condizioni di viabilità, non comportino spese troppo rilevanti. Ora non vi è dubbio che, come è stato esplicitamente riconosciuto dalla commissione piani stradali e ferroviari del Ministero dei lavori pubblici, la variante che, a parità di costo, consente i maggiori vantaggi è quella del traforo della Collina.

Il valico della Collina, posto in posizione centrale, è il passo appenninico più transitato dagli autocarri pesanti e da turismo. E ciò risulta in modo esplicito dalle rilevazioni statistiche effettuate negli anni 1949-50 dall'ufficio autotrasporti e dall'ufficio tecnico-provinciale di Pistoia, dalla direzione compartimentale dell'« Anas » di Firenze e dalla polizia stradale. Da tali rilevazioni è risultato, per il periodo dal 1° settembre 1949 al 31 agosto 1950, un passaggio medio giornaliero di oltre 500 autocarri pesanti.

Le ragioni di tale intensità di traffico sono da ricercare nelle ottime condizioni della statale 64, su cui è situato il valico della Collina, e nella sua posizione centrale che ne fa l'arteria di comunicazione preferita, non solo per il traffico nord-sud, ma anche per il raccordo del porto di Livorno all'*hinterland* padano, e per il transito che si svolge attraverso il tratto meridionale della via Aurelia e della via Cassia. Insomma la statale 64 costituisce la direttrice nord-sud con più vasta zona d'influenza rispetto ad altre strade di valico, le quali, essendo in posizione più eccentrica rispetto all'asse della penisola, sono meno idonee a convogliare contemporaneamente il traffico nord-sud e quello sud-ovest. La statale 64 ha quindi tutti i presupposti per costituire, una volta attuate le opere d'abbassamento del valico, la soluzione più soddisfacente per il miglioramento delle co-

municazioni fra l'Italia insulare e la pianura padana.

L'arteria parte da Bologna, centro stradale di massima importanza, ed attesta alla autostrada Firenze-mare, trasversale di rapida comunicazione con Firenze e Livorno. I trasporti provenienti da Bologna, giunti a Pistoia, si possono irradiare con la massima rapidità ad est (Firenze) e ad ovest (Livorno), attraversando zone dense di agglomerati urbani. Con l'attuazione del progetto dello « scolmatore » in riva sinistra dell'Arno ed il conseguente collegamento fra Altopascio e Fornacette con altro tronco di autostrada di facile attuazione, le comunicazioni con Livorno verrebbero poi ulteriormente facilitate.

È certo, pertanto, che la statale 64, opportunamente variata, può raccogliere e disimpegnare tutto il traffico stradale proveniente dal Brennero (Bologna-Verona) e da Milano e, quindi, indirizzarlo ad est e ad ovest. Del resto anche oggi questa arteria assolve abbastanza bene tale compito, salvo che nel periodo invernale.

Purtroppo le interruzioni invernali determinano una vera crisi nelle comunicazioni tra Italia del nord e Italia centrale. In tale periodo il traffico, quando è interrotto il valico della Collina, si svolge con notevole lentezza e disagio attraverso la strada Ponte della Venturina-Pracchia-Piastre, che ha pendenza fortissima nell'itinerario Pistoia-Bologna, e larghezza di carreggiata insufficiente nel tronco Pracchia-Ponte della Venturina. Di qui l'opportunità di migliorare le condizioni viabili con l'esecuzione del traforo che proponiamo il quale, insieme con talune rettifiche, è accuratamente descritto in un progetto elaborato dall'ufficio tecnico-provinciale di Pistoia presentato fin dal 1948 al Ministero dei lavori pubblici e successivamente aggiornato.

Il tronco di variante, come risulta da detto progetto, deriva dalla statale 64 in località Signorino e si sviluppa ad est della statale stessa con rettifili raccordati da curve di raggio superiore a metri 180, arrivando a quota 780. A tale quota è situato l'imbocco sud-ovest della progettata galleria che, dopo un percorso di circa metri 1.100, sbocca a quota 785 nella vallata del Limentra. Dalla quota suddetta ha inizio un tronco di raccordo che si sviluppa sul lato destro del fiume e si riallaccia alla statale a quota 735 presso il chilometro 19. Il tronco in totale ha una lunghezza complessiva di metri 5.585, di cui metri 1.185 in galleria, e presenta una pendenza massima

del 5 per cento. La larghezza del piano viabile è di metri 8, oltre a due panchine di metri 0,75 ciascuna. Rispetto al corrispondente tratto della strada oggi esistente, che è di metri 9.130, la variante realizza un accorciamento di metri 3.545 ed una minore lunghezza virtuale di metri 5.646.

Ma l'abbreviazione del percorso non costituisce il vantaggio preminente: quello principale è costituito dal fatto che con la costruzione del traforo si viene ad eliminare il tratto più impervio e ricco di tornanti i quali costituiscono, nel periodo delle nevi, l'inconveniente più grave per il traffico, spesso interrotto a causa dello sbandamento dei veicoli. Non è raro, nelle giornate invernali, osservare teorie di centinaia di automezzi immobilizzati lungo la strada, tanto che, come ho detto, è necessario organizzare colonne e dirottare il traffico sulla traversa Ponte della Venturina-Pontepetri, con perdite notevoli di tempo e disagi non indifferenti. L'attuazione della variante proposta eliminerebbe del tutto questo inconveniente, in quanto la neve, al disotto della quota del progettato traforo, non costituisce intralcio al traffico. D'altra parte, oltre ad evitare le interruzioni accennate, si conseguirebbe un vantaggio permanente agli effetti dell'economia dei trasporti, in seguito all'accorciamento del percorso ed all'abbassamento della quota di ben 150 metri, con relativa economia di tempo, carburante, gomme e altri materiali.

La variante Signorino-Spedaletto consente dunque un miglioramento sostanziale delle condizioni di viabilità della strada statale 64, favorendo in modo più che sensibile non solo il traffico nord-sud ma anche quello in direzione ovest-est.

Le ragioni che inducono a sostenere l'attuazione della variante proposta non si limitano però ai vantaggi assoluti con essa conseguibili, ma si estendono in considerazione della relativa modestia della spesa che richiederebbe rispetto agli altri progetti di miglioramento dei traffici transappenninici.

Infatti, sia il progetto del traforo della Cisa che quello della sistemazione dell'attuale strada provinciale di Montepiano richiedono, a quanto risulta, una spesa di almeno 4 miliardi. Non parliamo poi del progetto della camionabile Lucca-Modena che comporterebbe una spesa di più di 7 miliardi solo per la costruzione della galleria. La spesa prevista per l'attuazione della variante Signorino-Spedaletto, invece, sarebbe di solo 1 miliardo e 300 milioni che, ripartiti in tre esercizi, comporterebbe l'erogazione annua di 433 mi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

lioni. A questa spesa si potrebbe far fronte con i mezzi normali di bilancio, e precisamente usufruendo dei fondi iscritti nel capitolo 43 del bilancio dell'«Anas» per l'esercizio 1951-52 e destinati, appunto, ai lavori di sistemazione generale, di miglioramento delle strade statali e costruzione di nuove autostrade.

Si aggiunga infine che l'autostrada progettata si presta alla istituzione di una tassa di pedaggio da applicarsi agli autoveicoli in transito, tassa che potrebbe compensare in un periodo relativamente breve le spese di costruzione. Prevedendo tasse di pedaggio computate in base alle effettive economie di carburante e di lubrificante conseguibili e tenendo conto del passaggio giornaliero dei veicoli, convenientemente ridotto a scopo prudenziale, si potrebbe ricavare un gettito annuo di non meno di 60 milioni. Perciò, anche a non tener conto delle economie per i minori costi di mantenimento e di esercizio che la strada statale n. 64, così variata, richiederebbe, lo Stato potrebbe in qualche decennio ricuperare l'intera somma erogata.

Ci sembra che non occorra dilungarci ulteriormente per mostrare che i vantaggi derivanti dall'esecuzione dell'opera proposta sono tali da raccomandarla all'approvazione della Camera. E ciò anche a non tener conto del fatto che l'esecuzione del lavoro comporterebbe l'assorbimento di un notevole numero di disoccupati in una delle zone più povere e depresse dell'appennino tosco-emiliano.

Onorevoli colleghi, il progetto di legge di cui chiediamo la presa in considerazione è scaturito da una elaborazione collettiva di 10 deputati di tutti i partiti.

Questi deputati rappresentano tutte le circoscrizioni della Toscana, rappresentano anche le province che avrebbero un interesse particolare a vedere attuati altri progetti di miglioramento delle comunicazioni appenniniche, come quelli della Cisa e della Futa, come quelli della camionabile Lucca-Modena e Prato-Bologna.

Il fatto che i presentatori sono tutti toscani non implica che essi perseguano interessi regionalistici: la coincidenza si spiega tenendo presente che tutti i passi appenninici delle strade di transito fra il nord e il sud sono situati in Toscana. Noi confidiamo, del resto, che da un esame approfondito della Commissione competente risulti che la soluzione da noi proposta risponde agli interessi di tutto il paese, e che è tale da ripagare largamente la spesa relativamente modesta che comporta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge Dami.

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Dichiaro di votare a favore della presa in considerazione della proposta di legge presentata da diversi colleghi toscani semplicemente per questa ragione: se non vi sono motivi estremamente gravi e seri, è prassi costante della Camera non respingere mai la presa in considerazione di qualsiasi proposta di legge. È solo questo il motivo del mio voto. Perché, se dovessi invece entrare nel merito, dovrei dare voto contrario. Io non sono naturalmente preparato ad illustrare le ragioni della mia presa di posizione (ho visto l'ordine del giorno un po' tardi); mi limito semplicemente ad alcune brevissime osservazioni.

Con questa proposta di legge non si risolve neanche da lontano il problema delle comunicazioni fra il Tirreno, in linea generale (più precisamente il porto di Livorno), la valle Padana e l'Europa centrale. Dovrei inoltre dare voto contrario perché (e forse l'onorevole Dami lo sa) parecchie province — specialmente toscane: cito le province di Livorno, di Pisa e di Lucca, e credo di poter citare anche quella di Pistoia — sono decisamente favorevoli ad altro progetto che l'onorevole Dami ha anche citato.

FORESI. Se io rappresento la provincia di Pistoia, la posso smentire in pieno, onorevole Coppi!

COPPI ALESSANDRO. Non per presunzione, ma quando io parlo, in linea generale, è difficile che dica delle cose assolutamente inesatte. Può darsi, al massimo, che siano parzialmente inesatte. Comunque posso informare l'onorevole Foresi che le amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa, Livorno e Modena (quella di Pistoia ancora no), i municipi di Lucca, di Pisa e di Livorno, e le camere di commercio di queste stesse città sono perfettamente contrari a qualsiasi soluzione che non sia quella della Modena-Lucca (*Interruzioni*).

CARIGNANI. Non è vero!

COPPI ALESSANDRO. Ad ogni modo, non mi oppongo, soltanto per il motivo che ho addotto, alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Dami.

(È approvata).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Ferrarese, Cimenti, Gatto, Garlato e Barbina:

« Provvedimenti per la costruzione di case minime popolari in sostituzione delle baracche, nelle province venete, della guerra 1915-18 ».

L'onorevole Ferrarese ha facoltà di svolgerla.

FERRARESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della casa ha continuamente assillato e noi parlamentari ed il Governo. Noi sappiamo che parecchie sono state le provvidenze in forza delle quali Governo e deputati hanno cercato di risolvere questo problema.

In un primo momento con la legge per la costruzione di case per i senza tetto lo Stato pagava interamente la somma necessaria per la costruzione di case, la quale veniva poi affidata all'Istituto autonomo delle case popolari, percependo il Governo lo 0,50 per cento e l'istituto per le case popolari l'1 per cento, percentuali che rappresentavano l'affitto che dovevano e devono pagare gli inquilini.

Con la legge Fanfani si è provveduto poi alla costruzione di case per lavoratori; e noi sappiamo che decine e decine di miliardi sono stati spesi in questa opera, poiché possiamo assistere al sorgere di queste case sia nelle grandi città come nei piccoli paesi.

Inoltre è in corso di attuazione un piano per la sparizione dei cosiddetti « sassi di Matera ».

SANSONE. La sparizione per adesso è una pia intenzione.

FERRARESE. Ho letto giorni fa che si sta provvedendo alla costruzione o che saranno appaltati lavori per la costruzione di 300 case di abitazione al fine di togliere delle famiglie dai famosi « sassi di Matera ».

Ora, un provvedimento di legge non è stato mai presentato per far sì che le baracche costruite nelle province venete dopo la guerra 1915-18 abbiano a sparire. Così insieme con i colleghi Cimenti, Gatto, Garlato e Barbina mi sono preoccupato di questo problema e ho potuto constatare che nelle province di Treviso, Vicenza, Udine e Venezia esistono circa 3.700 baracche.

Credevo che esistesse un minor numero di queste baracche, viceversa l'esistenza di esse per tale cifra non indifferente è non soltanto convalidata da dichiarazioni di sindaci e di prefetti, ma da sopralluoghi che abbiamo fatto.

Si tratta di 5.500 famiglie le quali abitano soltanto in 3.700 baracche, baracche vecchie, malsicure, sostenute il più delle volte da qualche palo che ne impedisce il crollo. Queste famiglie sono composte da più membri i quali vivono e convivono contro ogni norma di morale e di igiene.

Noi abbiamo creduto sia necessario di provvedere, con la proposta di legge, a far sparire questa bruttura dalle nostre province venete e a sostituire queste baracche non con case dell'I. N. A.-Casa, non con case popolari con tutti i conforti moderni, ma con case minime popolari.

Il comune di Treviso, per esempio, ha contratto un mutuo di 50 milioni ed ha fatto delle case minime per strattati non in grado di pagare 5.000 lire al mese, devolvendo 50 milioni per la costruzione di 64 edifici del costo di 800 mila lire ciascuno. Se noi costruiamo delle case minime capaci di due o tre stanze da letto, della cucina e dei servizi, la spesa non potrà essere superiore a 1 milione e 200 mila lire per ciascuno di questi piccoli edifici.

Noi chiediamo lo stanziamento di questi fondi per poter dare alle numerose famiglie di contadini e di operai una casa, rispondente alle norme di igiene e di morale, anche se non si può giungere a case dotate del bagno e degli altri più confortevoli servizi. Le baracche, infatti, sono ancora troppo numerose nella zona veneta: sono 1970 nella provincia di Venezia, 1019 nella provincia di Treviso, 400 in quella di Vicenza e 200 in quella di Udine.

L'onorevole Cessi mi ricordava che vi sono anche altre famiglie che occupano tuguri e ruderi a seguito della guerra. Evidentemente noi non ci opporremo a che le provvidenze di cui alla nostra proposta di legge siano estese anche ad esse e saremo ben lieti di accogliere un emendamento in tale senso.

La spesa non è eccessiva, a nostro modo di vedere. Noi sappiamo che allo Stato incombono enormi compiti con una ridda di miliardi di spese e, di conseguenza, abbiamo escogitato un sistema che ci pare conduca allo scopo senza gravare troppo la mano sul bilancio dello Stato. Noi calcoliamo che i due terzi delle case da costruirsi diventeranno di proprietà dei comuni o di piccoli proprietari fino a 5 ettari, mentre l'altro terzo rimarrà di proprietà dei contadini, operai o coltivatori con non più di tre ettari di terra. Per ciascuna di queste categorie abbiamo adottato una distinta soluzione finanziaria. Per la prima cate-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

goria, infatti, chiediamo allo Stato un contributo del 5 per cento (poco più, cioè, del contributo del 4 per cento di cui alla legge Tupini n. 408) mentre, per la seconda, la spesa dovrebbe essere a totale carico dello Stato che percepirà dagli inquilini un canone di affitto pari all'1 per cento della spesa stessa. In questo modo l'onere finanziario si aggirerebbe sui 150 milioni annui per 35 anni (lo stesso periodo previsto dalla legge Tupini) per la prima categoria di edifici e sui 2 miliardi circa, per la seconda categoria.

Io spero, onorevoli colleghi, che la Camera vorrà prendere in considerazione questa nostra proposta di legge, così come ha preso in considerazione quella presentata il 9 febbraio 1951 dai colleghi Giammarco, Fabriani, Castelli Avolio e Fanelli per la risoluzione del problema della casa agli abitanti delle zone terremotate e la proposta di legge, pure relativa all'abbattimento delle baracche nelle zone terremotate nel 1908 e 1915, dei colleghi Geraci, Alicata e altri.

Io ritengo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presa in considerazione della nostra proposta di legge e raccomandiamo poi alla Commissione finanze e tesoro di approvarla con sollecitudine. Sarà poi la Commissione dei lavori pubblici che metterà lo spolverino su quanto avranno stabilito i colleghi della Commissione finanze e tesoro. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ferrarese ed altri.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1951-52.

È iscritto a parlare l'onorevole Arata. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Borioni, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevato che sia il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, sia il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, hanno escluso dal beneficio dell'amnistia i reati militari di assenza dal servizio commessi fino al 18 giugno 1946, mentre tale beneficio è stato concesso a coloro che collaboravano con le truppe naziste, prestando servizio nelle formazioni militari tedesche o della cosiddetta repubblica di Salò;

considerato che per i predetti reati militari è stato concesso solo il beneficio del condono condizionale e che simile trattamento concreta una gravissima sperequazione a danno di una numerosa categoria di cittadini, ben meno colpevoli di quanti diedero collaborazione politica e militare al nemico della patria;

ricordato che la condanna condizionalmente condonata espone coloro che ne furono oggetto a pericoli ed a conseguenze morali e giuridiche di particolare gravità;

atteso che debbono ritenersi superati i motivi contingenti per i quali il legislatore ritenne opportuno nel 1946 escludere dal beneficio dell'amnistia i reati militari di assenza dal servizio,

invita il Governo

a predisporre un provvedimento di lata amnistia per i reati militari di assenza dal servizio commessi sino al 18 giugno 1946, formulato in modo da togliere qualsiasi effetto giuridico civile e penale alle sentenze ed ai decreti penali di condanna già pronunciati per i reati suddetti ».

L'onorevole Borioni ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

**BORIONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il mio intervento è localizzato alla questione che dà materia all'ordine del giorno testè annunziato. Potrei sbrigarmi subito pregando *tout court* il ministro di rileggere quanto è stato detto e discusso dai parlamentari dell'uno e dell'altro ramo dall'inizio della legislatura ad oggi: rileggere quelle critiche, rileggere quelle istanze, enuclearle, specialmente per le parti e le questioni essenziali, e poi dare atto che troppo poco si è fatto, troppo è da fare, che la via lunga sospinge; e forse è dato anche dire che è quasi troppo tardi per provvedere.

Sono quattro anni che la Costituzione è stata promulgata e sono quattro anni che parlamentari di tutti i settori, e della Camera e del Senato, hanno chiesto e sono tornati a chiedere la revisione delle norme del codice

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

penale e del codice di procedura penale, la revisione, cioè, di quelle norme di questi codici che non sono più compatibili — perché in contrasto — con la Costituzione, o almeno la riforma degli istituti oggi divenuti imperfetti, e l'aggiunta di altre norme che la legge fondamentale dello Stato oggi vuole che siano aggiunte. Ma se è vero che i ministri che l'hanno preceduta hanno riconosciuto la giustezza di queste critiche e, direi, l'impellenza di queste istanze e se è vero anche che, in tanto accordo, ci si è ridotti solo ed ogni anno a parlare più o meno diffusamente e con interessanti dibattiti del modo da seguire, cioè, del sistema da eleggere per provvedere in quel senso, se è vero questo, è altrettanto vero che non si è fatto nulla, né con un sistema né con l'altro, e né in un modo, né nell'altro, si è provveduto. Ed urge provvedere. Vi è troppo che stride nella legislazione penale; specialmente vi è troppo che stride per un attrito, per un contrasto, per un urto, con le norme fondamentali dello Stato repubblicano italiano.

E non scendo in particolari, perché il ministro sa, ed i colleghi sanno, che scendere in particolari ci porterebbe — o per lo meno porterebbe me — fuori del mio seminato, fuori del mio proposito. Vero è che certi istituti, certe parti del codice penale fascista, specialmente quelle che urtano contro certi istituti nuovi (per esempio, quello che riconosce il diritto allo sciopero, sancito dalla Costituzione) sembrano intoccabili: sono lì, cose che sopravvivono al loro tempo; sono lì, cose condannate come illegittime ed ingiuste dalla legge che la volontà del popolo ha voluto dare alla sua Repubblica, al suo Stato, alla nazione italiana.

E che dire di quanto si è parlato in tema di riforme carcerarie, di riforme dei regimi carcerari? Fiumi di parole, di citazioni, di fatti, si sono tramutati in scritti, raccolti in ponderosi volumi negli atti parlamentari di facile consultazione. Però tutto è rimasto, anche qui, come prima.

Non basta, onorevole ministro — può essere solo una promessa, una specie di proposito adombrato — sostituire nelle carceri il « lei » al « voi ». Bisogna scendere al profondo, bisogna affrontare, una buona volta, il problema; bisogna rendere il sistema carcerario degno di quella civiltà che l'Italia vuole conservare per sé, e che vuole proiettare in un progresso costante verso il domani.

Oggi le carceri italiane, lo possiamo dire senza veli e senza mezzi termini, non sono degne neppure di un modesto livello di civiltà;

sono particolarmente indegne della civiltà italica, sono luoghi in cui ci si inganna o peggio se si pretende o si afferma che lì si dovrebbe o potrebbe far rivivere, risuscitare, negli uomini racchiusi per pena, il senso della dignità umana declinata nel delitto.

E così, perché mi sta a cuore altra cosa, solo di scorcio accennerò al problema della indipendenza e della autonomia effettiva della magistratura.

Si dice: si è fatto, si è incominciato a fare. Ma perché fare così, un po' per volta, e sotto la pressione che viene dall'esterno? Perché fermarsi dopo un provvedimento che è tipicamente parziale, che riconosce il problema e che, se rimane lì fermo e non si integra in modo organico con tutta una serie di altri provvedimenti, ha il carattere persino offensivo dell'offerta di un'offa?

Il titolo IV della nostra Costituzione è lì, con le sue formulazioni, quanto mai imperativo; è lì, con le garanzie preziose ed irrinunciabili che assicura ai cittadini; è lì, con la sua esigenza che le norme di principio e di programma in esso contenute, divengano leggi concrete ed operanti, ordinamenti ed istituti. Quattro anni sono passati e ancora siamo quasi appena all'inizio della strada, che quattro anni fa si doveva con passo fermo e celere iniziare.

Si dicesse almeno (e dovremmo allora soffermarci pensosi perché sarebbe detto verbo meritevole di alta considerazione): « Ma guardate, si tratta di un problema vasto, complesso, che va affrontato con la dovuta cautela, con il corredo e la preparazione degli studi e, forse, anche degli esperimenti e delle discussioni necessarie; nell'attesa, noi, Governo, io, ministro, energicamente, con senso di responsabilità, che deriva dall'imperativo costituzionale, abbiamo assicurato che in questo settore le cose procedano vivificate, illuminate, nell'attesa, da quello che è lo spirito, l'esigenza fondamentale della Costituzione (titolo IV) ».

Ma, ad onor del vero, l'attesa non è concepita così. Si fosse almeno ricordato agli organi del potere esecutivo o ad altri organi che il magistrato — ed è cosa che ormai abbiamo sentito ripetere anche troppo spesso — è indipendente ed autonomo, non è soggetto altro che alla legge!

Ogni anno si sono denunciati casi di scandalosa intromissione e tentativi di sopraffazione della magistratura.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quali? Dovreste precisarli questi casi; veniamo al concreto,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

BORIONI. Quelli dell'anno scorso glieli ha citati l'onorevole Palermo al Senato, ed anche l'onorevole Rizzo.

Comunque, quest'anno, per esempio, un mese fa, il prefetto di Macerata, avvalendosi dei poteri conferiti dall'articolo 2 della legge fascista di polizia del 1931, n. 773, emetteva un'ordinanza, con la quale vietava la raccolta delle firme in calce alla nobile petizione, che tende a conservare il bene supremo della pace all'Italia e al mondo. (*Commenti*). Io aderisco ad una richiesta, giusta, del ministro; è mio dovere farlo.

Alcuni cittadini, che non avevano ravvisata seria la ordinanza prefettizia e la avevano qualificata, in sé e per sé, inconcepibilmente illegittima, e, quindi, si erano prodigati per raccogliere queste firme, furono denunciati dai carabinieri.

Il magistrato — preciso: il pretore di un mandamento del tribunale di Camerino in provincia di Macerata, il pretore di Matelica — serenamente e con una motivazione che fa onore a quel giovane magistrato e alla magistratura, dichiarò illegittima la ordinanza del prefetto e assolse gli imputati.

È successo il pandemonio: prefetto e questore hanno sollecitato l'intervento della Procura generale contro il pretore di Matelica, con una disinvoltura che fa gelare il sangue, se si pensa che questa circostanza grave io l'ho appresa dalla viva voce dello stesso questore di Macerata, il quale la esponeva come una cosa di cui il responsabile potesse parlare senza doversene vergognare. Io non so quale risposta abbia dato la procura...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo interessa.

BORIONI. ...al questore ed al prefetto di Macerata; mi auguro che sia stata data loro la risposta che meritavano. Comunque, ad onor del vero, posso testimoniare che la sentenza è lì, non impugnata, con le sue considerazioni severe nei confronti del prefetto e con le sue motivazioni ineccepibili di giustizia e di diritto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono le considerazioni estranee ai motivi della decisione che non debbono figurare nelle sentenze dei magistrati.

BORIONI. Mi sembra che l'episodio sia sintomatico e che questo sintomo assuma un valore preoccupante. Io richiedevo e richiedo il vigilante intervento, il controllo continuo e scrupoloso degli organi preposti all'amministrazione della giustizia a che i funzionari del potere esecutivo, funzionari della Repubblica italiana, non cadano mai o siano messi in

condizione di non dover mai più cadere in episodi e responsabilità di questo genere, che denotano in essi una dissociazione completa fra l'orientamento che ispira quei funzionari dell'esecutivo ed il rispetto che essi più degli altri, come funzionari della Repubblica italiana, debbono alla prima legge di ordine pubblico del nostro paese, la Costituzione, e quindi all'autonomia ed alla indipendenza della magistratura italiana.

È l'attentato che denuncio, mentre rendo atto al senso di serenità ed al coraggio di quel magistrato. Ma l'ordinamento repubblicano vuole che saggezza e serenità assistano il giudice mentre rende giustizia: non vuole che un atto di giustizia, a causa di intromissioni poliziesche, diventi anche un atto di coraggio.

Era questa la mia preoccupazione. E non è il solo caso di tentativo di intromissione dell'esecutivo nella sfera della magistratura. Al Senato fu denunciato al ministro che l'ha preceduto, onorevole Zoli, il caso di un prefetto che chiamò *ad audiendum verbum* un magistrato il quale si era permesso di sentenziare secondo sua scienza e coscienza, in un modo che non piaceva a quel prefetto. Gli atti parlamentari testimoniano quanto io asserisco e, se vuole, posso dargliene privatamente comunicazione...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Leggerò volentieri anche la sentenza di quel magistrato. A volte vi sono delle divagazioni che non dovrebbero esservi.

BRUNO. Ma allora non è l'esecutivo che deve intervenire!

BORIONI. Mi permetto osservare a lei, che è un uomo di legge di chiara fama, oltre che ministro, che il fatto che la sentenza non sia stata fatta oggetto di gravame rende quella sentenza inattaccabile, in certo senso incriticabile, quindi, anche dal ministro...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Di questo dubito. Ci sono state motivazioni di altro tipo che abbiamo dovuto lamentare.

BORIONI. Capisco che le possa dispiacere che succedano queste cose, ma che non accadano più dipende soprattutto da quello che ella farà in avvenire, e non da quello che ella ha fatto. Che dire poi della usurpazione costante da parte della pubblica sicurezza dei poteri istruttori che la Costituzione demanda alla magistratura? E qui vi è anche da osservare che tali poteri sono tassativamente sottratti alla pubblica sicurezza dallo stesso codice di procedura penale fascista, e che solo in casi eccezionali la pubblica sicurezza può procedere a sommarie informazioni.



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

Già è stato denunciato in quest'aula il caso specifico della questura di Ascoli, che in occasione della uccisione del partigiano Bucci, procedeva ad interrogatori di testi già acquisiti dal giudice istruttore; non solo, ma questi testi venivano interrogati prima che entrassero nell'ufficio del giudice istruttore.

È questo, signor ministro, un problema che è già stato trattato nel Parlamento e fuori del Parlamento, e posso accennarlo senza approfondirlo; la sua sensibilità farà il resto. Tuttavia non possiamo non condividere l'impressione penosa che hanno tanti cittadini, — i più consapevoli cittadini, — che cioè mentre, dopo la proclamazione della Repubblica, dopo la promulgazione della Costituzione, si sarebbe dovuto andare avanti in una certa direzione, invece, per quanto riguarda appunto l'argomento che poc'anzi ho trattato, non vi è stata una evoluzione, ma una involuzione, un regresso.

Avremmo dovuto giungere ai principi più giusti, avremmo dovuto assicurare una maggiore garanzia civile, partire dalle disposizioni del codice di procedura penale fascista, e superarle. Invece vediamo che la pubblica sicurezza, le forze di polizia in genere, oggi, usurpano e vanno oltre i limiti dei poteri ad esse attribuiti come polizia giudiziaria dal codice di procedura penale fascista.

È questo un fenomeno quanto mai preoccupante, che esige un'intervento completo, organico, e anche urgente.

Che dire poi, signor ministro, delle rimessioni dei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale fascista? I casi di remissione al giudice territoriale penale competente...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chi li delibera?

BORIONI. La Corte di cassazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È un magistrato, dunque!

BORIONI. Giusto, ma delibera — e qui pongo il quesito, il problema al ministro e ai colleghi della Camera — in pieno oltraggio agli articoli 25 e 11 della Costituzione, perché l'articolo 25 della Costituzione, per prevalente interpretazione, ha ormai inibito la remissione dei procedimenti penali ad altro giudice per semplici ragioni di ordine pubblico, e l'articolo 111 della Costituzione dice precisamente — e non sarà programmatico anche questo! — che non vi può essere provvedimento giurisdizionale che non sia motivato. Invece, ai sensi dell'articolo 58 del codice di procedura penale, sulla base della richiesta di un questore o di un prefetto, la Corte di

cassazione giudica senza motivazione e senza che vi sia possibilità di reclamo o ricorso avverso questo grave provvedimento che va a colpire, a minare tra l'altro anche quel diritto alla difesa, che è anche sancito, riconosciuto, assicurato solennemente dalla Costituzione.

Il problema postula una soluzione. Esiste, signor ministro, ed esiste anche sul piano politico, quando si pensi che a questo istituto, in tempi passati, si faceva ricorso in via strettamente eccezionale. Una statistica citata l'anno scorso al Senato dal senatore Rizzo — io ero presente — ha ricordato al ministro che al tempo del governo fascista la remissione ai giudici territoriali non competenti e il rinvio ad altro giudice avvenivano, in media, per 20-25 casi all'anno. Oggi, sono centinaia e centinaia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In che anno?

BORIONI. Adesso, ultimamente. Mi consenta, mi sono trovato fra le braccia, nella più modesta delle corti di assise, una ventina di casi in quattro mesi. Se le rimissioni devono moltiplicarsi per ragioni di ordine pubblico, significa che chi deve tenere l'ordine pubblico non è capace di tenerlo. Quindi, sostituite il ministro dell'interno.

E vengo al mio ordine del giorno. Esso pone una questione singola: denuncia il caso di una ingiustizia senza pari, di una iniquità in danno di una vasta categoria di cittadini, che noi, fino ad oggi, abbiamo tollerato. Per quali motivi? Non vale indagare; certo, nessuno di noi, nessuno onesto può aver voluta questa ingiustizia, questa iniquità.

Ricordo ai colleghi che, dopo quella che fu chiamata la liberazione, in conseguenza di una valutazione doverosa, necessaria della situazione abnorme in cui l'Italia si era trovata, vennero dei provvedimenti di amnistia. A me interessa in modo speciale quella per reati militari, promulgata con decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chi era guardasigilli allora?

BORIONI. L'onorevole Togliatti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi, questa esclusione che ella lamenta è del decreto di amnistia Togliatti.

BORIONI. L'onorevole Togliatti sarà lieto se ella condividerà la mia idea, di una riparazione, perché forse le condizioni oggettive e lo stato di necessità che solo allora potevano giustificare l'esclusione oggi, dopo una esperienza, non hanno più ragione di essere agli occhi di nessun cittadino onesto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

Signor ministro, questa amnistia per reati militari — ella lo sa — escludeva i reati di assenza dal servizio. Ammetteva i responsabili di questi reati al trattamento del condono (condizionale). Il motivo è detto chiaramente nella relazione: la necessità di salvaguardare il principio della disciplina militare (si era nel momento in cui ci si sforzava di riprenderci), ed anche un po' — dice sempre la relazione — la impossibilità di trovare carceri così capaci da ospitare tutti i cittadini incorsi in quel tipo di reati.

Il 22 giugno 1946 venne promulgata l'altra amnistia, quella che nobilmente solennizzò la sorta Repubblica italiana. Atto nobilissimo, che volle la pacificazione politica e sociale di tutti gli italiani. Però questo atto, che fu definito nella stessa relazione atto di forza e nel tempo stesso di fiducia nei destini della nazione, continuò ad escludere i reati di assenza dal servizio militare.

E a questo punto, signor ministro, richiamandomi, credo almeno, se ho ben compreso, a quanto lei ha osservato prima, io brevissimamente vorrei vedere quali furono gli effetti pratici di questo decreto 22 giugno 1946, n. 4, quali i casi di applicazione concreta. Tutti li ricordiamo.

Per quel decreto di amnistia, per esempio, il 1° aprile 1946 la II sezione della Corte di cassazione ammise al beneficio dell'amnistia il comandante di un plotone di sicurezza che partecipò alla fucilazione di alcuni patrioti; la stessa sezione il 4 febbraio 1949 ammise all'amnistia alcuni brigatisti neri che nel corso di un rastrellamento commisero incendi e saccheggi. Sempre la II sezione il 24 giugno 1949 emise una nota sentenza che suscitò numerose critiche, con la quale assolveva un prefetto repubblicano, non ravvisando impedimento per la applicazione dell'amnistia nel fatto che questo signore aveva richiesto l'intervento delle truppe tedesche contro le formazioni partigiane della zona e aveva costretto la Banca d'Italia a spedire al nord ingenti quantitativi di argento. Né la stessa II sezione il 22 giugno 1947 ritenne di poter escludere almeno dal beneficio del condono chi aveva prestato assistenza ai tedeschi arruolandosi nella guardia nazionale repubblicana e nelle brigate nere, maltrattando i rastrellati e uccidendo a colpi di mitra un patriota detenuto. Vale la pena, infine, a suggello, ricordare la sentenza 12 marzo 1947, dove è testualmente detto: « È applicabile l'amnistia a un capitano di brigate nere che, dopo aver interrogato una partigiana, l'abbandona in segno

di sfregio morale al ludibrio dei brigatisti che la possedettero bendata e con le mani legate uno dopo l'altro, e poi la lasciarono in libertà, giacché tale fatto bestiale non costituisce sevizia e tanto meno sevizia particolarmente efferata, ma soltanto la massima offesa al pudore e all'onore di una donna, anche se essa abbia goduto di una certa libertà, essendo staffetta dei partigiani ».

Ecco quali sono i casi di applicazione pescati nella massa innumere di quelli simili e delle sentenze simili. Il decreto quindi del 22 giugno 1946, sorretto da quelle nobili intenzioni del Governo, dei legislatori — fu tutto il gabinetto che lo volle — finì col trovare questi limiti di applicazione. Continuarono però ad essere fuori della clemenza, continuarono, anzi rimasero soli ad essere marcati col bollo dell'infamia quelli fra i cittadini italiani che si erano resi responsabili di reati di assenza dal servizio. Furono invece resi mondi — e ad essi il certificato penale dà una specie di passaporto nel paese dei galantuomini — coloro che non solo praticamente si erano assentati dal servizio militare in pro della patria, ma avevano a fianco dei tedeschi dato la propria opera e preso le armi contro la patria che cercava di risalire dalle chine difficili di una disfatta tremenda.

Questa è la situazione che inavvertitamente si è andata a creare, e che oggi sentiamo di più, per la dichiarata necessità suprema di far sentire un po' ad ogni costo la disciplina militare ad un esercito che si era dissolto non per colpa dei soldati, che sono unici ad essere vittime di questa esclusione, ma per l'insipienza o il tradimento dei capi.

Oggi possiamo riprendere in esame questa istanza di giustizia; questa necessità di giustizia deve essere presa in considerazione. Non possiamo dimenticare in quali condizioni questi cittadini, dei quali si interessa il mio ordine del giorno, si fecero responsabili di quel reato, che in senso assoluto è grave, infamante. Dopo l'8 settembre 1943, grandi contingenti dell'esercito italiano rimasero nell'Italia meridionale. È a tutti noto il trattamento che gli alleati allora usarono a questi soldati e agli italiani tutti: consentirono appena, ad un certo momento, un simbolico corpo di liberazione di solo 25.000 uomini e le altre centinaia di migliaia di nostri soldati rimasero alloggiati alla meno peggio, malnutriti, disarmati, malvestiti, dimenticati, a nulla fare, abbandonati all'ozio, ad un ozio folto di pensieri e di preoccupazioni, perché dall'Italia dominata dai nazifascisti venivano notizie

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

tremende, veniva la notizia dei bombardamenti indiscriminati degli alleati, veniva la notizia delle deportazioni in massa da parte dei tedeschi, veniva la notizia della guerra partigiana, veniva la notizia delle stragi, delle devastazioni che i tedeschi commettevano con la complicità morale o materiale di coloro che poi dovevano essere amnistiati.

E allorché si spostò il fronte, questi soldati senza divisa e senza pane andavano, seguendo l'impulso di una necessità assoluta, andavano non avendo quasi più nozione di appartenere ad un esercito; andavano a vedere, quando sapevano che la zona ove abitavano era stata liberata, cosa era rimasto delle loro case e chi era sopravvissuto dei loro familiari. Andavano, forse a piedi, o con mezzi di fortuna, arrivavano e, qualche volta, non trovavano più né la casa, né i congiunti!

E rimasero. Nessuno li cercò, poiché nessuno in quel momento aveva bisogno di loro. Non avremmo, forse, nemmeno saputo come nutrire tanti soldati!

Poi, in un secondo momento, furono trovati dall'ufficiale giudiziario, quando ad essi notificò che, con un decreto di condanna penale, emesso in virtù di poteri prorogati contemplati da un provvedimento legislativo del 1946, l'autorità giudiziaria militare li aveva condannati a due, tre, quattro anni di reclusione, e che ad essi competeva (a differenza di coloro che avevano assunto la divisa delle SS tedesche, la divisa della repubblica dei traditori di Salò) solo il condono condizionale, competeva la posizione del condannato per diserzione.

E con quali conseguenze, signor ministro? Con conseguenze di vario ordine: conseguenze morali, sulle quali non mi soffermo più (disertore! Il documento parla!), conseguenze di carattere giuridico e pratico. Quali? La legge sulle pensioni di guerra, per esempio, dice che gl'invalidi e i mutilati perdono il diritto alla pensione (se non erro), se sono stati condannati per il reato di assenza dal servizio, e la sanzione li colpisce anche se hanno beneficiato di un condono. Vi è un concorso per il più modesto dei posti, che, nella miseria della vita di ogni giorno, porrebbe al riparo dalla fame per disoccupazione l'interessato e la sua famiglia? Non possono parteciparvi: sono disertori, il certificato penale lo dice. La più banale condanna per il più banale, perdonabile, direi, (e scusatemi la parola) dei delitti, li fa decadere dal beneficio della sospensione condizionale.

Signor ministro, mi sembra proprio di aver detto forse troppo in materia. Io credo

che, esaminato il caso, così, rapportato alle possibilità che oggi abbiamo e alle condizioni di oggi, questa stortura, questa ingiustizia, che nessuna ragione giuridica o di altro genere può più sorreggere, verrà rimossa con un disegno di legge che sarà di riparazione e che io spero che ella vorrà sottoporci al più presto; disegno di legge che, per essere di riparazione, dovrà essere completo, e cioè completato di norme che possano togliere ogni efficacia di fatto e di diritto alle sentenze e ai decreti penali di condanna già divenuti definitivi in tanto spazio di tempo.

Si tratta di una massa di povera gente: è il contadino, il mezzadro, l'operaio, che generalmente è rimasto nella sanzione. Gli altri hanno saputo per tempo, con un pretesto o con un altro, salvarsi, perché, ad onore della giustizia militare, posso per scienza diretta dire che tutte le volte che, sforzando la legge, è stato possibile, sia pure deplorando l'assenza di un provvedimento come quello che oggi ho l'onore di chiedere, i giudici militari hanno assolto, anche laddove nella normalità delle situazioni la condanna si sarebbe imposta. Ma non sempre.

Venga, quindi, signor ministro, questo provvedimento riparatore e sia inquadrato — mi consenta la speranza, che è un augurio che faccio a tutti — nella serie di tutte le leggi e opere di rinnovamento e di riforma fino a oggi mancate, che da troppo tempo la Repubblica italiana attende: leggi e opere che dovranno innalzare la nazione a quel livello di vita libera e civile, pacifica e giusta, che è consacrato dalla Costituzione come un diritto e una conquista del singolo e della comunità nazionale ed è quindi irrevocabilmente espresso dalla volontà sovrana del popolo innanzi alla quale noi e voi (anche voi ministri) abbiamo solo il dovere di inchinarci rispettosamente. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non starò a ripetere quanto ebbi occasione di dire in altre discussioni del bilancio della giustizia. Mi occuperò, con la massima rapidità, solo di problemi di indole tecnica, non di problemi di natura squisitamente politica.

Spenderò prima di tutto una parola in favore della categoria degli avventizi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nell'interesse dei quali, come è noto, il collega onorevole Gatto ha presentato una proposta di legge di iniziativa parlamentare nella seduta del 20 luglio 1949, proposta iscritta

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

al n. 706, mirante ad ottenere la sistemazione in ruolo di questi benemeriti funzionari. Come è noto, questa proposta di legge del collega onorevole Gatto è quasi lo specchio di un identico schema presentato a suo tempo dal compianto ministro onorevole Grassi al Consiglio dei ministri nella seduta del 7 aprile 1948, se non erro; schema che venne approvato in linea di massima.

Il progetto del compianto onorevole Grassi avrebbe dovuto essere perfezionato per la parte economica da un comitato ristretto di ministri. Senonché, passati i poteri al Parlamento dopo il 18 aprile 1948 e cessata così la delega legislativa conferita al Governo, tale perfezionamento non fu più apportato. L'onorevole Gatto allora si rese promotore di quella saggia, giusta e lodevole proposta per la sistemazione in ruolo di questi ottimi funzionari ausiliari della giustizia.

La proposta dell'onorevole Gatto, mi sembra, fu discussa una sola volta dalla nostra Commissione, quella della giustizia, nella quale discussione però ebbe ad insabbiarsi, perché il sottosegretario onorevole Tosato mosse delle obiezioni che sostanzialmente miravano a sostenere che non fosse opportuno guardare questo problema separatamente da quello generale della sistemazione in ruolo di tutti gli avventizi delle amministrazioni dello Stato; che non convenisse, cioè, procedere ad uno stralcio della trattazione di questo speciale problema degli avventizi della amministrazione della giustizia. E non se ne parlò più. Ma è facile osservare, contro le obiezioni del sottosegretario onorevole Tosato: prima di tutto che la istituzione dei ruoli speciali transitori (che, come tutti sappiamo, servi solo in funzione di specchietto per le allodole nelle elezioni del 18 aprile suscitando tante speranze ed illusioni, crollate poi miseramente) è ancora *in mente dei* (in teoria esiste: vi è quel famoso deliberato del Consiglio dei ministri, mi pare del 7-8 aprile 1948; ma in pratica è ancora di là da venire, e chissà quanti anni dovranno ancora passare prima che si concretino); in secondo luogo che il compianto ministro Grassi, sostenendo l'opportunità di non creare per gli avventizi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie un ruolo transitorio perché i posti in organico esistevano in gran numero e perché il personale avventizio dell'amministrazione della giustizia era da considerarsi personale tecnico, aveva già ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stralcio della parte relativa agli avventizi delle cancellerie giudiziarie dal progetto generale

di istituzione dei ruoli speciali transitori: è, questo, un precedente che dovrebbe ammaestrare al riguardo: l'aver cioè ritenuto, il Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo competente più interessato (il ministro di grazia e giustizia del tempo), che gli avventizi delle cancellerie e delle segreterie non dovessero far parte del ruolo generale, ma essere considerati a parte; e in terzo luogo che non può ancora protrarsi all'infinito lo sfruttamento di questi funzionari, che prestano servizio lodevole con il plauso dei superiori magistrati, dei cancellieri e segretari capi e degli avvocati da quattro o cinque anni. Non si può perpetuare lo sfruttamento di questi giovani, che sono nella totalità ex-combattenti, ex-partigiani ed ex-prigionieri di guerra. Questi giovani devono essere una buona volta sistemati nei ruoli effettivi dell'amministrazione della giustizia. Procedendosi con sollecitudine a questa sistemazione, si otterrebbero dei vantaggi concreti. Onorevole ministro, questi giovani, che prestano servizio da quattro-cinque anni presso le preture e i tribunali con piena soddisfazione dei loro superiori, hanno acquistato indubbiamente un'esperienza maggiore di quei giovani che hanno vinto i concorsi e che, dopo sei mesi di prova, dovrebbero andare a reggere le cancellerie delle preture, nelle quali vi sono dei posti vacanti di cancelliere. Il servizio degli avventizi in tali sedi darebbe frutti ben più vantaggiosi di quelli che verrebbe a dare il lavoro dei giovani appena promossi effettivi a seguito dei concorsi.

Voglio intrattenermi su di un altro problema pure tecnico, cioè quello che attiene alla posizione giuridica degli ex-aiutanti di cancelleria promossi cancellieri previo regolare concorso per titoli ed esami; posizione giuridica che ancora è incerta. Per la promozione al grado IX, gruppo B, nelle amministrazioni dello Stato, è necessario — come è noto — avere almeno dieci anni di servizio nei gradi XI e X. In proposito vi è l'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Inoltre, l'articolo 45 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'8 maggio 1924, ai fini della promozione dei cancellieri al grado IX, conferma il predetto limite minimo di anni 10 di servizio, prevedendo tra l'altro, però, il riconoscimento di due terzi del servizio prestato nel gruppo C senza alcuna distinzione di grado, ma in ogni caso per non oltre 4 anni; infine la legge 24 dicembre 1949, che ha inquadrato gli aiutanti di cancelleria nel gruppo B senza con-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

corso, all'articolo 5 prevede, ai fini della promozione ai gradi X e IX, il riconoscimento di due terzi del servizio prestato nel gruppo C senza distinzione di grado, cioè senza fissare se il servizio prestato nel gruppo C debba riferirsi a quello prestato nei gradi XI e X e non anche a quello prestato nei gradi XII e XIII.

Cosa è dunque successo? In conseguenza di tali disposizioni, gli ex-aiutanti promossi al gruppo B a seguito di regolare concorso per titoli ed esami hanno chiesto di essere ammessi allo scrutinio per le promozioni al grado IX, previo il riconoscimento di due terzi del servizio prestato nel gruppo C, così come è previsto dall'articolo 45 dell'ordinamento del personale delle cancellerie.

Le commissioni distrettuali presso le Corti di appello espressero tutte parere favorevole. Senonché il superiore Ministero, con nota del 30 marzo 1951, ha escluso dall'ammissione allo scrutinio questi funzionari, attenendosi ad un parere espresso dal Consiglio di Stato nel 1946.

È facile osservare che non è concepibile che il parere del Consiglio di Stato debba far sentire il suo peso, a distanza di 23 anni dalla pubblicazione dell'articolo 45 della legge 8 maggio 1924 sull'ordinamento del personale, quando centinaia di funzionari hanno beneficiato del riconoscimento di servizio che si nega agli attuali ex-aiutanti.

Ma, se anche il parere del Consiglio di Stato (che si è espresso in relazione alle promozioni previste dall'articolo 21 delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati delle amministrazioni dello Stato, e non particolarmente sull'articolo 45 predetto) potesse ritenersi legittimo nel momento in cui fu espresso (cioè nel 1946), non può, esso, avere efficacia oggi che esiste un articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, il quale riconosce, ai fini delle promozioni ai gradi X e IX, senza distinzione di grado e senza limitazione alcuna, i due terzi del servizio prestato nel gruppo C a tutti gli aiutanti inquadrati nel gruppo B senza concorso.

Quale sarebbe il parere del Consiglio di Stato sull'articolo 45 dell'ordinamento del personale, oggi che sono stati inquadrati nel gruppo B funzionari provvisti del titolo di studio richiesto dallo stato giuridico degli impiegati dello Stato, ai quali si riconosce, senza limitazione alcuna, quel servizio che viene oggi negato ai cancellieri di cui io mi sto occupando?

L'assurdità della differenza di trattamento non è sfuggita agli organi di governo, se è

vero che il collega Zanfagnini ha chiesto l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 5 in parola anche agli ex-aiutanti passati al gruppo B previo regolare concorso, che tale proposta dell'onorevole Zanfagnini è stata accolta da tutti i settori della Camera e che su di esso si è espressa favorevolmente anche la Commissione finanze e tesoro.

Tutto ciò premesso, è facile rilevare che il parere del Consiglio di Stato, pur essendo stato espresso dopo 23 anni dalla pubblicazione della legge, non poteva essere ritenuto, oggi, legittimo; poteva essere ritenuto tale, semmai, nel 1946!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato chiesto nuovamente il parere. Deve ancora decidere il Consiglio di Stato.

PAOLUCCI. Ringrazio l'onorevole ministro di questa informazione; evidentemente si tratta di un invito a rivedere il precedente avviso dello stesso Consiglio di Stato. Allora di questa sua notizia debbo compiacermi, onorevole ministro, e su tale argomento posso senz'altro pronunziare la parola fine.

Un altro problema di cui desidero interessarmi è quello dei conciliatori, categoria benemerita, categoria che tanti servizi rende, con tanta umiltà, alla giustizia.

I conciliatori, che svolgono un'opera delicata e difficile, specie dopo l'aumento dei limiti di valore della loro competenza, i conciliatori — dicevo — lamentano giustamente che per la loro opera non vi sia alcun riconoscimento. Evidentemente essi non chiedono la croce di cavaliere che conferì loro il ministro fascista Dino Grandi, ma un minimo di retribuzione che valga a compensarli almeno in parte della loro opera, che attualmente è oggetto di un vero e proprio sfruttamento. Ripeto che io mi rendo portavoce delle lagnanze espresse da molti conciliatori i quali dedicano un'attività veramente intensa, continua e preziosa a questa loro funzione. Penso che il Governo dovrebbe venire incontro a questa benemerita categoria di magistrati stabilendo un gettone di presenza per ogni udienza, od una retribuzione per ogni loro giudiziale pronunzia.

Per ultimo, prospetto all'onorevole ministro la necessità di completare i posti vacanti nelle sedi giudiziarie sia per quanto riguarda gli organici della cancelleria sia per quanto riguarda quelli dei magistrati.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo risponderò.

PAOLUCCI. Si tratta, onorevole ministro, di dare alle preture dei tribunali la possibilità di amministrare con una certa sollecitudine la giustizia. In modo particolare voglio ricor-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

dare la situazione del tribunale di Pescara, di cui ebbi ad occuparmi in sede di interrogazione nella seduta del 24 gennaio 1951. L'onorevole ministro sa che la gravità di questa situazione è andata aggravandosi fino a sboccare nello sciopero generale degli avvocati, che, dovuto alla inefficienza dei servizi di quel tribunale a causa dell'insufficiente numero di funzionari, ebbe la durata di circa due mesi. In quella occasione, l'onorevole Tosato ebbe a dichiararmi che non era possibile per il momento destinare altro personale al tribunale di Pescara, risultando completa la pianta organica dei relativi uffici; ma mi assicurava, nel contempo, che la lamentata deficienza di personale, nonché la prospettata necessità della istituzione di un'altra sezione nel tribunale stesso sarebbero state studiate in sede di revisione della pianta organica di tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, in dipendenza dell'aumento del numero dei magistrati previsto dal disegno di legge che a quel tempo era già stato approvato dalla Camera e si trovava all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Io insistetti, sempre nella seduta del 24 gennaio 1951, nel richiedere il pronto intervento del Ministero a favore del tribunale di Pescara, in quanto in quella provincia vi erano solo sette magistrati, che si potevano addirittura ritenere ridotti a cinque, essendo uno adetto alle istruttorie penali ed uno al ramo fallimentare, ramo che — si badi bene — a quel tempo comprendeva ben 183 procedure addirittura raddoppiate. Era evidente che cinque magistrati non potevano smaltire l'enorme mole di lavoro ad essi affidato; e fui facile profeta, perché, dopo alcuni mesi, perdurando quella grave situazione e non essendosi provveduto da parte del Ministero a destinare altri magistrati a quell'importante tribunale (l'unico di una provincia laboriosissima), gli avvocati furono costretti a scendere in sciopero. Quello sciopero durò lungo tempo e provocò la paralisi di ogni attività giudiziaria: intervenne il Ministero, vi furono inchieste, e una commissione di avvocati fu ricevuta dal ministro di giustizia di allora, l'onorevole Piccioni. Quella situazione purtroppo perdura; ora, io non vorrei che gli avvocati di Pescara fossero costretti a ricorrere un'altra volta all'arma dello sciopero. Prego, quindi, il ministro di aver cura di ovviare agli inconvenienti da me lamentati, destinando, con la massima urgenza, altri magistrati a quella importante sede giudiziaria.

Non ho altro da dire. Come avete visto, trattasi di piccoli problemi di natura tecnica, che io segnalai all'attenzione del ministro con l'augurio e la speranza che egli voglia provvedere alla loro soluzione con doverosa attenzione, con fattivo interessamento e, soprattutto, con sollecitudine. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.

Il primo è quello degli onorevoli Ferrandi, Amadei e Targetti:

« La Camera invita il Governo a presentare il disegno di legge per l'istituzione del consiglio superiore della magistratura, in modo da dare esecuzione al precetto degli articoli 104 e 105 della Carta costituzionale, realizzando la riforma giudiziaria nell'indipendenza della magistratura.

« Lo invita inoltre a presentare i disegni di legge necessari per la creazione di un corpo di polizia giudiziaria alle esclusive dipendenze della magistratura, secondo lo spirito dell'articolo 109 della Costituzione e il voto esplicitamente formulato dall'Assemblea Costituente, per soddisfare le esigenze che in tale senso la vita giudiziaria del nostro paese dimostra essere sempre più urgenti e più gravi ».

L'onorevole Ferrandi ha facoltà di svolgerlo.

**FERRANDI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io potrei affidarmi alla relazione diligente e chiara dell'onorevole Colitto, non tanto per giustificare il diritto di cittadinanza delle richieste che io pongo con la prima parte del mio ordine del giorno, quanto per dimostrarne l'urgenza e la gravità.

La relazione dell'onorevole Colitto, ad un certo punto, esprime infatti i voti della Commissione, di tutta la Commissione (e fino a quando qui non sorgano voci discordi è da pensare che in tal modo si esprima il voto della intera Assemblea), perché presto si abbia quel complesso organico di norme che realizzi il nuovo ordinamento giudiziario nel quale troverà la sua disciplina anche il Consiglio superiore della magistratura. Quindi la creazione del Consiglio superiore della magistratura risponde ad una istanza che non è soltanto di un oratore dell'opposizione, ma che è di tutta la Commissione. L'onorevole ministro, quindi, nonché l'onorevole Presidente, in questo scorcio di dibattito, una

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

volta venuta meno la possibilità di una più ampia trattazione degli argomenti che mi ero proposto di illustrare, potrebbero dirmi che, dato quel voto della relazione di maggioranza, il mio ordine del giorno diventa superfluo. Non è superfluo. Non è superfluo per vari motivi: non è superfluo perché io invoco dal ministro una parola che risponda a molte attese e plachi molte perplessità; non è superfluo perché la relazione di maggioranza si occupa, naturalmente, *de omnibus rebus*: degli edifici giudiziari ricostruiti o da ricostruire, delle assunzioni del personale, del trattamento economico dei magistrati, dell'avvocatura dello Stato, dei problemi delle cancellerie e delle segreterie ecc., e quindi può darsi che, nella moltitudine di questi problemi, perda rilievo quello che è il problema dei problemi, il problema cioè dell'indipendenza della magistratura e del Consiglio superiore; non è superfluo, infine, quest'ordine del giorno, anche perché io intendo correggere una equiparazione che l'onorevole Colitto sembra abbia voluto fare tra la legge del 24 maggio 1951 e quella che noi attendiamo per l'attuazione degli articoli 104 e 105 della Costituzione, cioè tra la legge sullo sganciamento funzionale e quella, ancora da venire, sul Consiglio superiore della magistratura. Non si possono fare confronti. La legge sullo sganciamento funzionale — vorrei dire — è la prima, se non unica, conquista del Parlamento italiano, dal 1948 ad oggi, in questo campo, che risponde ad un precetto contenuto nella Costituzione, nel suo articolo 107. Ma lo sganciamento funzionale, che in fondo ci porta soltanto a distinguere i magistrati secondo le funzioni anziché secondo i gradi stabiliti per tutte le altre branche della burocrazia statale, né costituisce premessa, né costituisce condizione della riforma vera e propria; tanto meno la può sostituire, né può soddisfare nemmeno in parte l'attesa, fino ad oggi rimasta vana.

L'applicazione degli articoli 104 e 105, secondo noi, è la chiave di volta di tutto il resto. Questa è la premessa. Creato il Consiglio superiore della magistratura con i poteri che la Costituzione prevede, si sarà aperta la strada a ogni altra riforma. Il Consiglio è la premessa di tutto, compreso il nuovo ordinamento giudiziario, anche se poi il Consiglio superiore della magistratura debba esercitare i suoi poteri nell'ambito di quell'ordinamento giudiziario che, per precetto costituzionale, va stabilito con legge ordinaria.

Orbene, allorché nell'ottobre del 1950 qui si discusse il bilancio della giustizia per il

passato esercizio finanziario, io espressi un augurio all'onorevole Piccioni: che si potesse avere la riforma prima che mutasse il ministro. Il ministro è mutato, e spiace che la successione si sia aperta prima ancora che si attuasse il Consiglio superiore. Io vorrei qui tuttavia riprendere, in pochi minuti, un dialogo allora intrapreso con l'onorevole Piccioni, per domandare che cosa sia avvenuto in questo frattempo o, almeno, quali progressi siano stati fatti.

L'onorevole Grassi già nel 1948 aveva promesso la riforma. Noi sappiamo che la commissione da lui nominata l'aveva anche preparata. Lo sapemmo l'anno scorso, nel giugno, attraverso il discorso fatto al Senato dall'onorevole Piccioni. Ma tale realizzazione non piacque al guardasigilli succeduto all'onorevole Grassi, cioè al ministro Piccioni, e lui stesso lo disse con sincerità, e pose in termini molto chiari il suo dissenso; ma lo pose in un modo tale per cui noi ci sentimmo allora legittimati ad affermare che in quel modo si poneva addirittura un problema di revisione costituzionale. Il ministro ci informò allora — e noi abbiamo interesse a ricordarlo oggi, per sentire dal nuovo guardasigilli come la pensi intorno a questi problemi — di essersi sentito perplesso per vari motivi. Tra gli altri per questo: la legge di attuazione preparata dalla commissione ch'era stata nominata dal ministro Grassi non aveva risolto, secondo lui, in maniera soddisfacente il problema della composizione del Consiglio superiore e quello delle forme dei suoi provvedimenti. Ebbene, rispondemmo allora al ministro Piccioni, e desideriamo dire anche in questo momento al ministro Zoli, che noi non comprendiamo come possa nascere un problema sulla composizione del Consiglio superiore in modo da impedire o ritardare la legge di attuazione. A noi pare che si possa discutere sul numero dei membri, e anche sul modo di scelta per quel che riguarda la elezione da farsi direttamente da parte dei magistrati. Ma non riusciamo a capire quale problema insuperabile si possa porre, se non quello che nasca dal dispiacere del ministro di ieri — e non sappiamo se anche del ministro di oggi — della esclusione, cioè, di essi ministri della giustizia dal Consiglio superiore della magistratura.

Io dissi, invero, a un certo momento che, se la Costituente avesse incluso il ministro nel Consiglio superiore della magistratura, forse la soluzione che in tal modo fosse stata adottata dall'Assemblea Costituente non avrebbe rappresentato un danno alla interpretazione e alla realizzazione dei nuovi principi demo-

## DISCUSSIONI—SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

cratici, sanciti anche per questa materia dalla nostra Carta costituzionale. Penso, tuttavia, che neanche questa concessione si possa fare nemmeno in linea di ipotesi.

Sapete, signori del Governo, quello che avviene in Francia. Gli articoli 83 e 84 di quella costituzione prevedono la presidenza effettiva del guardasigilli nel Consiglio superiore della magistratura. Ebbene, vi è noto il movimento di tutta la magistratura francese per ottenere la revisione della Costituzione; e in Francia il Consiglio superiore è già stato attuato: ma il membro nominato dalla magistratura, il magistrato di corte di appello o di tribunale, non è uguale fra uguali, là dove il ministro sia presente e, per di più, presieda il consesso.

Ad ogni modo, il problema è risolto costituzionalmente nella nostra Repubblica, e davvero le perplessità del ministro di ieri sulla organizzazione delle sezioni, sulla forma degli atti o sulla composizione non potevano che essere perplessità da risolvere con la legge ordinaria.

E così si dica per quel che riguarda un altro motivo di perplessità già denunciato dal ministro Piccioni, circa i rapporti fra Consiglio superiore e pubblico ministero: se, cioè, il pubblico ministero dovesse continuare ad essere un organo sottoposto alla sovranità e alla sorveglianza del potere esecutivo.

Ebbene, noi riconosciamo che in tal caso non si violerebbe nessuna norma costituzionale, poiché il problema non è dalla Costituzione risolto in un senso o nell'altro. Dicemmo però e ripetiamo che, in quel caso, il pubblico ministero, il quale, trovandosi in una situazione di dipendenza dal ministro, verrebbe certo a rappresentare nel mondo della magistratura una creatura intimamente e sostanzialmente diversa dagli altri magistrati, dovrebbe veder ridotte le sue funzioni a quelle di parte, perdendo le sue attuali funzioni giurisdizionali. Ma anche questo problema sarà risolto dalla legge ordinaria.

Il problema dei rapporti fra ministro e Consiglio superiore della magistratura sarà, pure esso, da risolvere con legge ordinaria, quando si voglia rispettare l'attuale precetto della Costituzione.

Non si potrà, invece, concepire, senza implicito ripudio della Costituzione, quello che allora fu denunciato quale motivo della maggiore perplessità del ministro dell'epoca: vale a dire il quesito sui poteri del Consiglio superiore della magistratura.

Il ministro guardasigilli di ieri, dicendosi insoddisfatto del progetto di legge preparato

dal ministro Grassi, affermò che bisognava chiarire la portata e le conseguenze dell'articolo 105 della Costituzione.

Ebbene, io penso che un altro progetto di legge avrà potuto essere approntato, ma che l'articolo 105 è uno fra i più chiari della nostra Carta costituzionale: in base a quella norma, il ministro rinuncia a favore del Consiglio superiore ad ogni potere sulla assunzione, sulle promozioni, sui trasferimenti e sulla disciplina dei magistrati, salvo il potere, che gli spetterà, di iniziare l'azione disciplinare. Il ministro verrà ridotto così a poca cosa? No: il ministro non sarà ridotto a poca cosa: conserverà e riceverà dei poteri che gli daranno invece una dignità maggiore. Né so perché il guardasigilli possa sentir diminuita la propria funzione sol perché l'assunzione, i trasferimenti, le promozioni ed il potere disciplinare sui magistrati non spetteranno più a lui.

Si dice o si disse che bisognerà creare un sistema per cui il Consiglio superiore della magistratura possa rispondere dinanzi al potere legislativo. Fu detto che in qualche modo il Consiglio superiore della magistratura deve rispondere della sua azione. Non capii e non capisco cosa veramente si volesse indicare formulando quella esigenza. Onorevoli signori del Governo, la Costituzione lascia aperta la possibilità di rapporti, di mezzi di controllo, di legami fra il Ministero ed il Consiglio superiore della magistratura, come fra tutti i poteri autonomi ed indipendenti che la nostra Costituzione prevede nella struttura dello Stato repubblicano.

Ad ogni modo — e mi pare di averlo già accennato — io dico: o la Costituzione la si accetta com'è, o si deve avere il coraggio di proporre la revisione. Proporre la revisione della Carta costituzionale prima di averla attuata potrà sembrare — e in verità costituirebbe — la squalifica di tutta una classe dirigente politica. Penso che coloro che furono fra i costituenti e votarono gli articoli 104 e 105 della Costituzione, se oggi ne proponessero la revisione, dovrebbero dichiarare il loro fallimento di uomini, di partito e di classe dirigente. Infatti, se essi hanno apprestato alla Repubblica una Carta costituzionale che va riveduta e modificata prima ancora di essere applicata, essi hanno sbagliato in maniera tale da non poter sperare per se stessi una redenzione o una riabilitazione, non dico morale, ma nemmeno intellettuale.

Non è discorso vano e neanche di cattivo gusto ricordare una frase uscita dalle labbra



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

del ministro dell'interno, secondo la quale si temeva che la Costituzione potesse diventare una trappola. Oggi, sui grandi organi che formano l'opinione pubblica dei « benpensanti » e che sono al servizio della vostra politica, sul *Corriere della sera*, delle grandi firme giornalistiche hanno potuto essere segnate sotto articoli in cui si sosteneva che la Costituzione non è una trappola potenziale ma un « sistema di trappole », e si definiva la Costituzione un « sacco di noci vuote » che aspettano di essere riempite e che non saranno mai riempite.

Per noi gli interrogativi sulla capacità di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sulla magistratura indipendente ed autonoma, sulla realizzazione dei poteri che l'articolo 105 della Costituzione assegna a un organo fondamentale dello Stato, a una pietra angolare della nostra struttura statale, a un istituto che può mettersi sullo stesso piano della Corte costituzionale, secondo noi quegli interrogativi non possono altro che denunciare poca fede nella democrazia. Il dubitare della possibilità di attuare la Costituzione, e non capire l'enorme bene che sarà pel cittadino la certezza che il magistrato sia veramente indipendente, significa dubitare della democrazia e non capire la democrazia. Significa, invece, un atto di fede nella democrazia, l'accettare la Costituzione e il chiederne finalmente l'attuazione.

Diventeranno, forse, i magistrati una categoria in balla di un gruppo di superiori, di una cricca di padroni? Sarà vero ciò che alcuni dicono, e taluni apertamente sostengono, che il sistema previsto dalla Costituzione toglierà l'indipendenza alla magistratura più di quanto non la tolga l'attuale sistema? Signori del Governo, l'esperimento va fatto e con fede. Il precetto costituzionale non può essere eluso. L'esperimento va fatto, anche perché la Costituzione, almeno in questa materia, è veramente invidiabile. Ingiuste sono state le critiche rivolte in questo settore alla Costituzione. La composizione del Consiglio superiore della magistratura, con la elezione (da parte di tutti i magistrati d'Italia, da parte di tutti i magistrati dei vari gradi) di due terzi dei componenti, la assegnazione della vicepresidenza ad un componente il Consiglio designato dal Parlamento, l'affidamento della nomina di un terzo dei componenti il Consiglio al Parlamento: tutto questo complesso di norme è veramente felice, perché garantisce davvero l'indipendenza dei giudici anche dalle « cricche » interne, e perché realizza quella che un

alto magistrato chiamava l'indipendenza capace di creare gli indipendenti.

Lo so, non si tratterà di una panacea. So benissimo che non basterà questo istituto a rendere perfetta la magistratura. Della magistratura può dirsi del bene e può dirsi del male, come è accaduto nel passato, ma certamente la magistratura, troverà nella indipendenza lo strumento, il modo per rigenerare se stessa. Onorevoli colleghi, ascoltate ciò che scriveva un altissimo magistrato al riguardo: « È doveroso ed è ormai consacrato dalla Costituzione che il magistrato sia garantito nella sua indipendenza, ma, perché di indipendenza effettiva si possa parlare, non basta la consacrazione in istituti ufficiali: quel che più occorre è la resistenza individuale quasi fisiologica. Chi ha la colonna vertebrale non dritta, poco giovamento può trarre dagli apparecchi ortopedici. Il pauroso, il conformista per natura si piegherà per istinto, anche se non lo alletti la speranza di un vantaggio o lo intimorisca il pensiero di un danno ». Io non ho qui oggi le circolari del ministro Piccioni o del ministro Zoli da opporre come scandalizzate accuse contro il Governo, ma so di atti di servilismo non richiesti. Quando, per esempio, noi vediamo, onorevoli colleghi — e l'onorevole Borioni ce lo ha ricordato testé — l'orgia delle remissioni per legittima suspizione che è qualche cosa che supera il sopportabile, non possiamo che altamente dolerci. È accaduto, ad esempio, che per legittima suspizione dei processi politici siano stati tolti anche dalla sede politicamente più tranquilla d'Italia, dal capoluogo di un collegio elettorale, dove il partito di maggioranza, che aveva presentato 14 candidati nelle elezioni del 1948, ha veduto eletti 14 candidati (tanto che quando morì il povero collega Bulloni, si dovette cercare il suo successore nella lista nazionale). Ebbene, questi processi sono stati tolti da quella sede, da Brescia, perché in quella sede di corte di assise, tre giorni prima della domanda di remissione, erano stati assolti certi imputati dato che erano risultate insufficienti le prove addotte per la loro colpevolezza. Così, onorevoli colleghi, si preparano i processi in un modo che si crede risponda al desiderio di qualcuno, o secondo un desiderio che forse il ministro non ha espresso, ma che si ritiene essere il suo desiderio. « Si son visti » — continua questo magistrato, che è il Peretti Griva — « dei magistrati all'apice della carriera, prossimi al congedo, che nulla più potevano ormai ripromettersi o temere, di fronte ad un comportamento ligio o non ligio al fascismo e alla

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

combutta nazifascista, giungere agli estremi incomprensibili di vigliaccheria e di opportunismo, equiparabili, nelle conseguenze pratiche, a veri atti di disonestà, mentre avrebbero potuto andarsene ormai circondati dall'aureola di uomini saggi ed onesti ».

Orbene, sappiamo anche noi che il Consiglio superiore non farà diventare, di punto in bianco, coraggiosi i vili a capaci gli inetti. Ma bisogna creare un nuovo ambiente perché la magistratura si risani di quel po' che di non sano ha in sé. L'epurazione non è valsa, i poteri disciplinari non sono stati usati, gli epurati riammessi non hanno incontrato nessun ostacolo, neanche un giudizio disciplinare: sono tutti tornati. Quanti sono quelli, e per una ragione e per l'altra, indegni ?

Mi si diceva, da parte di un altro altissimo magistrato, che l'allontanamento dalla magistratura di poche centinaia di magistrati renderebbe ormai sano l'ambiente. Ora, data questa situazione, non è sperabile forse che alla indipendenza garantita dagli istituti previsti dalla Costituzione faccia corresponsione la creazione degli indipendenti, perché la magistratura superi quello che nella odierna situazione (i legami al passato, le abitudini, le leggi che dovrete riformare, la soggezione alla polizia che va eliminata) le intralcia il cammino? Apritele la sua strada, poiché, nonostante i marginali errori e le marginali zone alle quali si può guardare con sospetto, la magistratura italiana è nel suo complesso degna della indipendenza che la Costituzione le assicura, e che noi domandiamo venga oggi attuata.

Mi richiamo, onorevole ministro, alle parole, con le quali il suo predecessore, l'11 ottobre dello scorso anno, così concludeva il suo intervento sul bilancio della giustizia: « Ho incaricato il sottosegretario, onorevole Tosato, di provvedere alla rielaborazione del disegno di legge per la istituzione del Consiglio superiore della magistratura ». Io ho una grande stima dell'ingegno, della preparazione e della capacità dell'onorevole Tosato, ma sono passati 12 mesi e non abbiamo visto alcunché. Ci annuncerà, onorevole ministro, questo disegno di legge? Oppure ella dirà che, come non piacquero all'onorevole Piccioni i disegni di legge preparati quando era guardasigilli l'onorevole Grassi, a lei non piacciono quelli preparati quando era guardasigilli l'onorevole Piccioni? Io spero, sinceramente, di no.

Per un momento, parlando di questi problemi, pare che si smorzi la virulenza della polemica politica; per un momento su queste soluzioni che io invoco molti potrebbero essere d'accordo, anche della maggioranza.

Signori del Governo, vi hanno preceduto i magistrati, la cui associazione vi ha fatto pervenire un progetto di legge. Voi lo dividerete o non lo dividerete. Ma diteci perché non lo accettate; diteci quale è il vostro pensiero e come volete attuare l'indipendenza dei magistrati; e diteci pure quali sono i mezzi con i quali volete — adopererò una espressione che l'onorevole Gonzales usò al Senato, l'anno scorso — tirar giù dagli altari la Costituzione, perché la Costituzione non ammuffisca prima che questa legislatura si chiuda sotto il peso di una colpa che nessuna riabilitazione potrebbe cancellare: quella di non aver saputo attuare la Costituzione negli istituti che essa attendeva da questa prima legislatura del Parlamento repubblicano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Amadei, Targetti e Ghislandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevata la necessità indilazionabile di adeguare i codici penale e di procedura penale alle norme costituzionali e di formulare nel campo penale norme giuridiche che siano aderenti alle nuove ideologie che ispirano la vita democratica del paese,

invita il Governo

a presentare al Parlamento, nel più breve termine possibile, i disegni di legge relativi ai progetti definitivi dei codici penale e di procedura penale o, comunque, un disegno di legge relativo alle più urgenti riforme delle norme, che, sia nel codice penale che in quello di procedura si trovano in più deciso contrasto con le più elementari esigenze di giustizia ».

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgerlo.

**AMADEI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, oso sperare che l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare e che, insieme con la mia firma, e forse per equilibrarla, porta anche quelle di colleghi eminenti quali gli onorevoli Targetti e Ghislandi, sia accolto con favore dal ministro e conseguentemente votato favorevolmente dalla maggioranza. Ho questa speranza perché l'ordine del giorno non è mosso da motivi politici di parte né intende dar corso ad una polemica: crede invece di interpretare la coscienza democratica di quanti in quest'aula, giuristi o non giuristi, ritengono sia venuto il momento di non sottostare più ad una legislazione penale che è così lontana dalla

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

democrazia da essere di essa parente nello stesso grado in cui nel campo economico potrei esserlo io del miliardario di palazzo Labia (delle cui gesta ricche sono state le cronache giornalistiche di questi ultimi tempi).

La esigenza di correggere i codici penali fu avvertita subito dopo che alcune zone d'Italia furono liberate nel 1944, quando ancora perdurava lo stato di guerra nel paese. Il ministro Tupini — e va detto questo a suo onore — riuscì infatti a modificare alcune parti del codice penale che apparivano maggiormente in contrasto con quello che avrebbe dovuto essere il nuovo clima democratico dello Stato italiano: venne abolita la pena di morte, fu ricostituita la *exceptio veritatis* nella diffamazione, fu stabilita la non incriminazione per i reati di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale come conseguenza del comportamento illegittimo dello stesso, furono reintrodotte le circostanze attenuanti generiche inopportunamente abrogate, ed anche qualche altra lieve modifica fu operata. Si poteva andare più oltre, ma non è da addebitarne colpa ad alcuno se la via delle riforme non fu interamente percorsa. Si sa che allora problemi più urgenti assillavano i governi, ed era pur necessario risolverli. E forse anche non si sarebbe compiuta opera di saggia politica criminale ove si fosse sovvertita la legislazione penale, e per il dilagare della delinquenza come retaggio tragico della guerra, e, anche, per consentire al cittadino di orientarsi gradatamente, dopo una ventennale dittatura, alla luce di una nuova vita che avrebbe dovuto essere guidata da principi democratici.

Ma la esigenza di modificare i codici penali si fece più acuta dal 1° gennaio 1948, e cioè con la entrata in vigore della Costituzione: allora veramente si sentì che questa Costituzione, che così ampiamente descriveva e garantiva i diritti politici, sociali ed economici del cittadino, e così gelosamente si rendeva custode della libertà di tutti, doveva permeare di sé la legislazione penale vigente, doveva infiltrarsi in quella che chiamerò la legge viva, cioè la legge che tutti i giorni opera trovando tutti i giorni occasione per essere applicata.

Quando si discusse il bilancio della giustizia nel 1948, il relatore onorevole Mussini così si esprimeva: « Sappiamo che il diritto è un prodotto sociale e perciò esprime le condizioni etiche in un determinato momento di una determinata società; e sappiamo pure di conseguenza quanto aberrante sia la situazione attuale, che sottopone la vita alla

disciplina di norme giuridiche che sono il frutto di un regime passato e di una situazione storica ed etica che non è più ». Parole giuste, parole vere, quelle del relatore Mussini, accolte favorevolmente dalla stragrande maggioranza di noi; parole che furono riprese dal ministro, che era allora il compianto onorevole Grassi, il quale a completamento della relazione Mussini così affermava: « Per il codice penale è esatto quanto affermato dall'onorevole relatore, che cioè la commissione aveva predisposto e concordato, sin dal settembre scorso, un testo delle riforme ritenute più urgenti e più importanti, oltre quelle già fatte nel 1944; ma, avendo io immesso nella commissione elementi di questa Assemblea come gli onorevoli Giuseppe Bettiol e Leone ed essendo intervenuto il periodo elettorale, vi è stato un fermo di ogni attività. I lavori della commissione furono ripresi dopo l'entrata in funzione del Parlamento. Sorse il dubbio se convenisse insistere nella primitiva idea di pubblicare questa parte di revisione del codice penale, che, come è stato ripetuto da diversi oratori della Camera e del Senato, è quella dove maggiormente è rimasta l'impronta fascista. Tale circostanza può avere indotto ad un riesame completo di tutto il codice, ma ritengo che questo problema, che in realtà comporterebbe un lavoro di parecchi anni, non sia il caso venga impostato in fretta. Credo — e su ciò richiamerò l'attenzione della Commissione — che nel momento attuale sia più opportuno recare innanzi la parte già emendata, salvo ad esaminare in seguito la possibilità di un più ampio rifacimento ».

« Mi pare che queste dichiarazioni dell'onorevole Grassi costituissero senza possibilità di equivoci la volontà precisa di modificare quelle parti che apparivano in più netto contrasto con i principi della democrazia, con i principi stabiliti dalla Carta costituzionale. E non è a dire che mancasse il materiale al ministro per procedere a tali mutamenti, giacché, come tutti i colleghi sanno, o almeno come i colleghi giuristi conoscono, vi era stata una commissione nominata dal ministro Tupini la quale, durante il ministero Gullo, nel 1947, predispose poi un disegno di legge efficiente, accompagnato da una relazione seria e motivata attraverso la quale si spiegavano le ragioni del perché della modifica di alcune norme del codice penale, ragioni che non ripeterò per economia di tempo. Ricorderò soltanto che le modifiche approntate riguardavano la responsabilità obiettiva, la valutazione dell'elemento soggettivo nelle

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

circostanze, i rapporti di causalità materiale, il concorso di persone nel reato e la eliminazione di taluni articoli come la modifica di altri della parte speciale.

Ma il lavoro di questa commissione è rimasto inutile, giacché mai il Governo si è premurato di dargli concretezza. Né è a dire, onorevole ministro, che sia mancata in questo tempo l'iniziativa parlamentare a tale riguardo, perché, ad esempio, gli onorevoli Gullo, Capalozza e Paolucci hanno presentato proposte di legge le quali però sono rimaste chiuse nei cassetti delle Commissioni della Camera o in quelli del suo Ministero; per cui, onorevole ministro, noi non siamo nemmeno riusciti a recare in porto alcune disposizioni approvate dal Senato, come quella relativa all'abolizione dell'articolo 16 del codice di procedura penale, né siamo riusciti a condurre a termine la riforma dell'articolo 116 del codice penale, che stabilisce la responsabilità per reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (norma aberrante, per attenuare la quale la stessa Corte di cassazione è costretta a compiere acrobazie giuridiche).

Anche il professor Giuseppe Bettiol era favorevole alla modifica di questo articolo 116; ma è l'onorevole Giuseppe Bettiol che parla in quest'aula, e allora egli si dimentica di essere un bravo giurista ed accantona la sua sapienza per far prevalere non un sano principio giuridico, ma un criterio politico spesso volte fazioso. (*Commenti*).

E si arriva al 1949. Nel 1949, onorevole ministro Zoli, non si parla più di stralcio; l'idea dello stralcio viene completamente abbandonata e prevale il concetto della completa rielaborazione dei codici penali. L'onorevole Bettiol, nella discussione sul bilancio della giustizia nel 1949 — mi giova riferire una parte del suo discorso — così ebbe ad esprimersi: « La riforma è in corso. Del suo studio in questo momento sono investiti ufficialmente le università, il corpo giudiziario e l'ordine forense, che debbono dare i loro pareri in attesa che il ministro provveda alla formulazione di un progetto definitivo da trasmettersi poi al Parlamento per la discussione e l'approvazione. La riforma del codice penale si impone anche se di per sé quello vigente, depurato da certe sue disposizioni, sia oggi da considerare come non completamente dominato o permeato dal veleno totalitario ». Egli riconosceva la necessità di ulteriori depurazioni, come, per esempio, l'accennata riforma dell'articolo 116, e poi citava (con esibizione del suo sapere giuridico, che

nessuno del resto contesta) il codice marxista per criticarne i principi informativi. Questo egli disse nel 1949, nel 1950 e anche l'altro giorno...

BETTIOL GIUSEPPE. *Presidente della Commissione*. E questo dirò anche l'anno venturo!

AMADEI. ... dimenticando che non si discute qui se applicare il codice penale sovietico bensì di non applicare più il codice penale fascista.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Si tratta di vedere come la pensate voi, in fondo; perché voi fate i liberali soltanto a parole.

AMADEI. Il relatore del bilancio 1949 fu l'onorevole Riccio (anch'egli uomo di eminente cultura giuridica e professore di diritto penale), il quale ci parlò della riforma già pronta del libro primo del codice penale e, circa la procedura penale, disse cose bellissime, enunciando principi veramente improntati ad una idea liberale del sistema processuale penale: ci parlò di carcerazione preventiva come eccezione; ci parlò di diminuzione dei casi di obbligatorietà del mandato di cattura, di scarcerazione per decadenza di termini, con due termini: uno per l'istruzione e uno per il dibattimento; ci parlò di maggiori diritti e facoltà della difesa; ci parlò della comunicazione immediata dell'inizio d'una qualunque azione: tutte belle cose; ma dal 1949 ad oggi nulla si è fatto perché potessero essere portate all'esame del Parlamento e convertite in quella che dovrebbe essere la nuova legislazione che regoli la materia penale nel nostro paese.

Il ministro Grassi, sempre nel 1949, aveva anch'egli, come il relatore onorevole Riccio, accantonato completamente l'idea dello stralcio sulla quale si era invece soffermato nel 1948, e diceva che era stato approntato il primo libro del codice penale, inviato per gli opportuni pareri alle magistrature, alle università e ai consigli dell'ordine degli avvocati; che pronto era il codice di procedura penale; che non si trattava d'altro che di dare dei piccoli ritocchi finali e che senza dubbio al più presto il Parlamento avrebbe ricevuto i disegni di legge relativi ai progetti definitivi.

Ma dal 1949 ad oggi son passati due anni e nulla si è fatto!

A questo punto convien dire: ma questo ritardo, questa cattiva volontà nella presentazione di disegni di legge che oggi dovrebbero essere perfettamente preparati dipende proprio dalle opposizioni che possono aver fatto l'onorevole Giuseppe Bettiol o l'onore-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

vole Riccio (perché non si turbi l'armonia del sistema giuridico), o non dipende piuttosto da qualche altra cosa? Da una situazione politica, vale a dire, che non è più quella di una volta e con la quale scrivemmo la Costituzione, dall'acuirsi dei contrasti sociali, dall'inasprirsi delle lotte del lavoro come derivato di una politica economica e sociale che noi evidentemente non apprezziamo e che con tutte le nostre forze cerchiamo di combattere, come conseguenza, forse e anche senza il forse, dei gravosi impegni internazionali assunti dal nostro paese col patto atlantico? E in questo stato di cose, non è esatto il rilievo che noi moviamo e che ci fa dire che il Governo ha voluto e vuole mantenere vigenti questi codici fascisti che, in definitiva, anche se antidemocratici fanno molto comodo per le repressioni contro le agitazioni operaie e per perseguire i partiti di sinistra?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma per fare nuovi codici si sono sempre impiegati degli anni. I lavori di codificazione sono sempre molto lunghi.

AMADEI. Non metto in dubbio questo. Eppure l'onorevole Piccioni un bello stralcio lo ha fatto, ed è all'esame del Senato. Ma è uno stralcio riguardante la *reformatio in pejus* di alcune norme del codice penale, non quello per adeguarle alla Costituzione repubblicana! (*Applausi all'estrema sinistra*):

Nel 1950 continuiamo col solito ritmo, con gli stessi discorsi ed argomenti. Il bilancio della giustizia dovrebbe essere uno dei bilanci più importanti dello Stato, se da esso si deve misurare (come è vero) la civiltà di un popolo. È divenuta, purtroppo, la discussione che ne segue una ripetizione vana e continua. L'onorevole Giuseppe Bettiol, nel 1950, non ci dice più che il codice penale fascista in definitiva non è completamente dominato dal veleno totalitario; non lo dice più: ci afferma addirittura che il codice penale è liberale, e quindi democratico, compilato da giuristi legati a un pensiero liberale. Così l'onorevole Bettiol, edizione 1950.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. È vero.

AMADEI. La sua affermazione mi conferma che anche quest'anno tale è il suo pensiero, ed osservo che ella si uniforma assai bene alle evoluzioni antiliberali della politica governativa, ma aggiungo perché anche i suoi amici lo sappiano, che il guardasigilli del tempo, onorevole Rocco, che non era un ingenuo, né uomo impreparato nelle dottrine giuridiche, ebbe a dichiarare nella re-

lazione che accompagna i codici del 1931, di aver voluto fare piazza pulita dei vecchi pregiudizi assorbiti con le dottrine democratiche e liberali!

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Non ha scritto Rocco la relazione.

AMADEI. Essa porta la sua firma. Oggi sentiamo dire che questo codice è un codice democratico e liberale, e mi meraviglio che non ne sia stata chiesta la riforma appunto perché democratico. Del resto, si è sulla strada di fare qualche cosa in questo senso, per attenuarne cioè la democrazia...

Nel 1950, onorevole ministro, parve che un raggio di speranza illuminasse le istanze democratiche del paese, quando al Senato fu presentato ed approvato un ordine del giorno, che io in parte ho con il mio ripreso, e mi onoro di averlo fatto, perché quell'ordine del giorno porta le firme di De Nicola, Porzio, Tupini con quelle di tutti i componenti la seconda Commissione.

Il detto ordine del giorno chiedeva che il Governo armonizzasse le disposizioni del codice penale e di procedura con il nuovo clima della Repubblica democratica, ne correggesse alcune incongruenze, alcuni errori di tecnica giuridica, eliminasse alcune discordanze fra una disposizione e l'altra, introducesse nuove eventuali disposizioni a presidio della difesa dei diritti del cittadino e delle pubbliche libertà sancite dalla nuova Costituzione.

Mi permetto di ricordarle il cortese colloquio che vi fu allora fra l'onorevole De Nicola e il guardasigilli del tempo, onorevole Piccioni, il quale obiettava che peccavano di ottimismo coloro che accennavano ad una trentina di articoli da modificare; e l'onorevole De Nicola replicava assicurando sulla sua attendibilità di studioso che, in verità, non si trattava di più di trenta articoli. Fatto sta che questo ordine del giorno fu votato ed approvato dal Senato. L'onorevole Piccioni evidentemente non fu allora soddisfatto di questa votazione, tanto che, da uomo abile quale egli è, trovò una curiosa forma per liberarsi dall'imbarazzo e disse: faremo una nobile gara (di cui egli avrebbe dovuto essere l'autorevole mossiere): se arriva prima lo stralcio, il Parlamento esaminerà lo stralcio; se arrivano invece i progetti definitivi dei codici, su questi si aprirà la discussione parlamentare. Ma sia lo stralcio che i progetti definitivi avrebbero dovuto essere presentati dal ministro Piccioni, il quale si è dimenticato dell'impegno e ha

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

portato all'esame del Senato quello stralcio cui accennavo poc'anzi, ponendo ancora una volta l'opposizione nelle condizioni di dovere ingaggiare un'altra battaglia come certamente ingaggerà in Parlamento a difesa della libertà e della Costituzione.

Nella relazione a quest'ultimo bilancio del 1951 (relazione per la quale, mi consenta, onorevole Colitto, una lode che partendo da un uomo modesto non avrà tuttavia modo di darle eccessiva soddisfazione), quando si è giunti ad illustrare la parte della codificazione penale, anche il relatore si è trovato in grave imbarazzo che ha tentato di superare con grande difficoltà.

Riepilogo agli onorevoli colleghi che così benevolmente mi ascoltano la situazione davvero strana del problema che illustro: in un primo tempo si promette lo stralcio; in un secondo tempo si abbandona tale proposito e si promette una riforma completa. Successivamente non si promettono né l'uno né l'altro e si dice, per raccontarla con un detto toscano, « chi prima arriva primo alloggia ». (*Si ride*). Questa volta l'onorevole relatore Colitto ha un'altra trovata e dichiara: vi è la tesi per lo stralcio e vi è in contrario quella che vuole una riforma completa. Hanno ragione gli uni e gli altri perché è bella, sì, una riforma totale ma anche lo stralcio ha il pregio della rapidità, e non è detto che con lo stralcio si possa turbare — dice con frase armonica il relatore — l'armonia di un codice come non si turba l'armonia di un giardino quando da esso vengono divelte le piante che lo deturpano. Ma aggiunge che la questione sarà esaminata in un primo tempo dal Consiglio dei ministri, il quale prenderà una sua decisione di massima, per riferirla al Parlamento, che deciderà se si dovrà esaminare lo stralcio oppure i progetti definitivi dei codici. No, non si può essere del suo avviso, onorevole Colitto. Questo problema riguarda il Governo, il quale si deve assumere la responsabilità della decisione e deve dimostrare, ove l'abbia, la sensibilità per risolverlo nel modo migliore, che, a mio avviso, è quello che più compiutamente possa dare soddisfazione alla democrazia.

D'altra parte oggi — e noi toscani, onorevole Zoli, la conosciamo di fama come giurista di grande valore; mentre lei non mi conosce perché sono un avvocato di provincia...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è che ella è giovane ed io non più.

AMADEI. Dicevo, oggi lei ha il compito facilitato, perché gli ordini forensi, i corpi giu-

diziari, le università, la suprema Corte di cassazione, hanno espresso i loro pareri...

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Il parere è stato negativo, per quanto riguarda le università.

AMADEI. E la magistratura e gli ordini forensi?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Non lo so.

AMADEI. Comunque, onorevole ministro, avendo tali pareri, lei può procedere alla redazione dei progetti definitivi. Ella si trova in condizioni migliori, forse, dei suoi predecessori, e tocca a lei la responsabilità della scelta.

Onorevoli colleghi, mi si consenta, prima di terminare il discorso, di muovere al Governo un rilievo che non sarà completamente polemico, ma che conterrà necessariamente una certa dose di polemica. Vi fu un voto del Senato che impegnò il Governo a fare una certa cosa, e il Governo ha agito come se quel voto non fosse stato espresso. Una condotta del genere non può assolutamente essere consentita. Non è infatti possibile ammettere che il voto di un ramo del Parlamento debba restare lettera morta, se tutti quanti intendiamo conferire serietà e dignità al Parlamento. Il Governo ha dimostrato di mirare deciso al suo scopo superando la volontà dei rappresentanti del popolo; e questo è un fatto molto grave che ci offende e ci umilia, ma, più ancora che noi, dovrete sentirvi colpiti voi della maggioranza, perché il Governo è la vostra emanazione e così male ricambia la vostra considerazione e fiducia.

Onorevole Zoli, mi auguro che ella accetti questo ordine del giorno, e sia, il suo, un accoglimento serio che determini una votazione favorevole. Se così avverrà, lei, onorevole ministro, avrà fatto una buona cosa, e potrà vantarsi di aver contribuito ad aprire le porte del diritto penale al soffio rigeneratore di una legislazione democratica. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mussini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti perché l'onorevole ministro ponga allo studio il problema della modifica della legge sul gratuito patrocinio perché al povero sia effettivamente garantita una valida e seria assistenza avanti la magistratura ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MUSSINI. Mi propongo di trattare, molto brevemente, un argomento che non ha la vasta portata di quelli fin qui svolti; ma è un

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

argomento che, sia pure marginale, ha titolo per meritare la vostra attenzione. Mi riferisco all'istituto del gratuito patrocinio.

Chiunque abbia esperienza professionale sa che l'istituto, come viene oggi praticato, è ben lungi dall'attuare gli scopi per i quali venne ordinato. Il compito del patrocinatore officioso, nel giudizio penale, si esaurisce quasi sempre nella formula oramai di stile: « Mi rimetto alla giustizia del giudice ». Con il che non solo viene, troppo spesso, eluso il dovere professionale, non solo vien tolto al magistrato l'apporto, insostituibile, dell'esame del problema sotto un angolo visuale diverso da quello prospettato dall'accusa, ma si infligge all'imputato una perturbante mortificazione, lasciando nel suo animo la penosa certezza, talvolta puramente soggettiva, ma sempre acutamente sofferta che, se egli avesse potuto disporre di mezzi pecuniari sufficienti, forse la sua sorte sarebbe stata migliore.

Nel campo civile tutti sanno come viene designato l'avvocato officioso. La nomina viene nominalmente fatta dalla commissione, ma effettivamente dal privato, perché la commissione nomina sempre l'avvocato indicato dalla parte. Il che lascia agevolmente presumere un precedente accordo tra parte e patrono che non è certo contemplato dalla legge.

Una riforma radicale adunque si impone. Non penso che si possa ripristinare l'antico istituto dell'« avvocato dei poveri », che pure conserva una larga risonanza di simpatia, specialmente nel mio Piemonte, dove tale magistratura, istituita con uno statuto del 1241 a Vercelli, si estese a tutti gli Stati sardi e rimase in vita fino alla ratificazione albertina. Penso, invece, che si potrebbe utilizzare il materiale delle cause ammesse al gratuito patrocinio per trarne una scuola, una palestra di esercizio professionale. Proporrei, cioè, che fosse creato un ufficio presso ogni tribunale, presieduto da un magistrato, del quale facciano parte alcuni avvocati, di sicura esperienza, con il presidente stesso del consiglio dell'ordine. A tale ufficio dovrebbero essere convogliate tutte le cause, ripartite fra i laureati iscritti per la pratica forense, i quali dovrebbero trattarle non solo sotto la sorveglianza ma con l'effettiva partecipazione dei membri costituenti l'ufficio. Solo così il giovane apprenderà la difficile ed impegnativa arte di impostare una causa, di curarla durante il lungo e complesso corso istruttorio e di condurla il più felicemente possibile a termine.

Vorrei, insomma, che questa scuola assolvesse alle funzioni a cui assolve, in medicina, la clinica, ove si concretano, in feconda espe-

rienza, le conoscenze teoriche assunte durante gli studi universitari.

Ma vorrei pure che a tale scuola fossero obbligatoriamente avviati anche gli uditori giudiziari. Un magistrato non sarà mai completo se non avrà imparato a prospettarsi ogni quesito anche secondo criteri diversi da quelli segnati da una particolare *forma mentis* che egli necessariamente acquisisce nell'esercizio della sua funzione.

La carriera professionale è fortemente formativa, temprata e matura la mente ed offre una messe immensa di esperienze che si tradurranno in una più compiuta capacità a rendere giustizia.

Senza scendere ad una specifica analisi dell'argomento (ciò non è consentito in sede di discussione di un ordine del giorno) rivolgo un fervido appello all'onorevole ministro perché voglia porre allo studio la mia proposta, affidandola all'esame di un'apposita commissione. La giustizia sociale (che tutti affermiamo di volere) non può arrestarsi alle soglie del tribunale, là dove, cioè, più intensa si manifesta l'esigenza di rendere meno gravi gli effetti del dislivello economico fra i litiganti. A tale esigenza è particolarmente sensibile il popolo. E perciò mi sembra doveroso assecondare questo suo bisogno di giustizia e far sì che anche al povero sia garantito di poter adire i tribunali con la certezza che l'assistenza che gli sarà prestata sia effettivamente gratuita ed il più possibile illuminata.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Sansone e Amadei:

« La Camera,

constatato che in molti grandi centri si concedono proroghe di brevissima durata per la esecuzione degli sfratti, il che è in contrasto con lo spirito della legge in vigore,

invita il ministro ad un opportuno controllo ed alla emissione di norme che possano ovviare tale grave stato di cose ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. Io denunzio un errore marginale della nostra magistratura, errore che, in fondo, però non credo sia della magistratura ma nostro e, se permettete, vostro che siete della maggioranza.

Perché, quando si fanno le leggi, bisogna dare al magistrato delle indicazioni esatte; e quando le leggi devono risolvere un problema, ciò deve essere fatto dalle leggi e non rimandato al potere discrezionale del magistrato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

Voi non avete voluto risolvere il problema delle locazioni in Italia e avete trovato il sistema della proroga dello sfratto: una proroga di sei mesi, un'altra proroga di sei mesi ed infine una proroga di un anno. Senonché alcuni magistrati, nei grandi centri, concedono una proroga di un solo mese o due, contro la possibilità di prorogare per un anno!

È un potere discrezionale del magistrato e non è possibile interferire in nessun modo, d'accordo. Ma praticamente noi abbiamo danneggiato non poco gli inquilini: i poveri, diciamo, che alloggiano in case veramente popolari, sono mandati via in quei casi, sia pure eccezionali, voluti dalla legge.

Come si può ovviare a questo inconveniente? Tenendo conto che qui vi è una difficoltà dal punto di vista costituzionale, cioè la salvaguardia della indipendenza della magistratura, alla quale noi molto teniamo, non possiamo non valutare che la magistratura può compiere anche degli errori, non errori da essa voluti scientemente, ma errori che sono voluti dalla incapacità nostra di ben legiferare.

Perciò invito il Governo e la Camera, oltre che il ministro, a proporre delle leggi tassative. Se noi diciamo che all'inquilino spetta una proroga non minore di tre mesi, una seconda proroga non minore di tre mesi, ed infine una terza proroga non minore di un anno, noi non rimandiamo il problema, che voi chiamate sociale, degli alloggi alla magistratura.

Ripeto: quando in sede di gradualità di sfratti o di proroga dello sfratto noi diciamo che l'inquilino ha diritto ad avere tre mesi o non meno di tre mesi, noi abbiamo fatto una legge seria, onesta. Una legge che non rimanda al magistrato la soluzione del problema; siamo noi che assumiamo la responsabilità di quello che vogliamo fare. Ma quando voi dite che la legge (dico voi perché quella legge non ha avuto la nostra approvazione) può prorogare lo sfratto fino ad un anno e il pretore proroga lo sfratto soltanto di un mese, voi non avete fatto certo qualcosa che possa andare a beneficio della povera gente.

FUMAGALLI. La legge di oggi si rimette alla discrezione del magistrato.

SANSONE. Noi dobbiamo modificare questa legge, che è inefficiente. È per questo che io prego il ministro di farsi promotore di una iniziativa siffatta in modo da mettere il magistrato in condizione di poter seguire una prestabilita linea di condotta e in modo da assumere noi, potere legislativo, le re-

sponsabilità senza scaricarle sui magistrati. Il mio ordine del giorno intende appunto risolvere questo problema a favore degli inquilini sfrattati, che devono essere tutelati nei limiti e nello spirito della legge, senza, per altro, che le Camere addossino le responsabilità di una tale decisione ad altri poteri!

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Carratelli:

« La Camera,

a conclusione della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia,

impegna il Governo

a istituire sedi giudiziarie ove mancano, quando elementi obiettivi ne denunciano la esigenza ».

L'onorevole Carratelli ha facoltà di svolgerlo.

CARRATELLI. Il mio ordine del giorno è breve e chiaro, per cui non spenderò che poche parole per illustrarlo. La istituzione di sedi giudiziarie nuove ha seguito finora, qualche volta, criteri non sempre obiettivi, ma ha obbedito a motivi di carattere elettorale o simili. Sta, però, di fatto che molti centri non hanno ancora avuto la loro sede giudiziaria nonostante che elementi obiettivi ne stiano ad indicare la necessità. Il mio ordine del giorno chiede appunto che il Governo istituisca nuove sedi giudiziarie per i centri che obiettivamente ne hanno stretta necessità.

Questo è il voto che io presento al Governo, confidando nella comprensione del ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Cerabona e Sansone:

« La Camera invita il Governo

a voler finalmente disporre la costruzione del palazzo di giustizia di Melfi, che dopo la disposta inchiesta sulle condizioni nelle quali si svolse l'amministrazione della giustizia di quel tribunale, è urgente ed indispensabile.

« Lo invita, altresì, a volere porre le preture ed i tribunali della Basilicata in condizione di poter funzionare, destinandovi giudici titolari, cancellieri ed ufficiali giudiziari, che mancano da tempo.

« Lo invita, infine, ad interessarsi con urgenza delle carceri in Basilicata diventate dei veri luoghi di tormento, dato il loro stato di inabitabilità e la mancanza di ogni norma elementare d'igiene ».

L'onorevole Cerabona ha facoltà di svolgerlo.



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

CERABONA. Io ho sempre insistito (e l'onorevole sottosegretario Tosato me ne può fare fede) sulla condizione estremamente incresciosa del tribunale di Melfi, nel quale non si può degnamente amministrare giustizia. È una sede che assomiglia ad una catapecchia più che a un tribunale, ed in essa, fra l'altro, non si possono tenere le udienze.

Basti dire che per la corte di assise, che dovrebbe svolgere le udienze nei locali del tribunale, bisogna pregare il sindaco di Melfi perché conceda la sala per le sedute del consiglio comunale. La cittadinanza di Melfi insiste continuamente per ottenere la costruzione del palazzo di giustizia, gli avvocati hanno minacciato lo sciopero; si sono avute promesse da parte del Governo ma effettivamente non se ne è fatto nulla. Devo dare, però, atto alla diligenza del sottosegretario Tosato se poté aversi un'inchiesta per accertarsi se le condizioni della sede giudiziaria fossero così come erano state denunciate. Non so che cosa abbia assodato l'inchiesta, e vorrei avere notizia, in proposito, dal ministro. Certo l'inchiesta non ha potuto non accertare che le condizioni del tribunale di Melfi sono tali che, se non si farà qualche cosa di concreto, non si potrà più oltre andare avanti.

In uno alla costruzione del palazzo di giustizia, occorre pensare alle carceri. Ho letto sui giornali che il ministro vuol dare al problema delle carceri un grande impulso, ciò è cosa che tornerà a suo onore. Devo far presente, intanto, che le carceri di Melfi sono qualcosa d'indecoroso e di indecente. Sono delle topaie, in cui non solo non vi è possibilità di vivere con una certa decenza, ma vi è un desolante stato di squallore e di miseria. La Lucania è una zona depressa, ma almeno la giustizia sia messa in condizioni di non dover avere continue rampogne da parte dei cittadini. Non si può in Basilicata amministrare la giustizia, così come stanno le cose. Le preture sono senza titolari o con vicepretori onorari, ed il ministro comprende che cosa vuol dire affidare la giustizia a un vicepretore. I cancellieri dove sono? Mancano un po' da per tutto, e molti ufficiali giudiziari non si trovano. In Basilicata bisogna che almeno la giustizia abbia un vigile occhio da parte del Governo.

Il ministro ha detto che bisogna essere umani con i detenuti. Ebbene, diamo ad essi la possibilità di un decente vano che possa ospitarli. Vi sono carceri in cui mancano le cose più essenziali per la vita civile di un uomo. Comprendo che molto dipende dai comuni, siamo d'accordo, ma quando il mini-

stro della giustizia interviene, i municipi filano, quando il presidente della corte di appello vigila, le cose vanno. Non dico che l'attuale presidente della corte di appello di Potenza non sia meritevole di elogio, giacché si sforza per poter dare alla provincia e alla regione un più umano sistema di vita carceraria, ma il problema è grave, ed io faccio appello particolarmente al sottosegretario onorevole Tosato, del quale devo riconoscere la grande buona volontà, perché si venga incontro ai bisogni di questa abbandonata e derelitta regione.

Ho letto sui giornali molte idee del ministro. Preventivamente plaudo a tali idee...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Me le hanno prestate queste idee, perché io non le ho esposte. Esporrò qui le mie idee.

CERABONA. Mi auguro che le sue idee corrispondano a quelle che le attribuiscono i giornali. Ma il difficile non è nel pensare, è nell'operare.

A me non interessa se ai detenuti si debba dare del « lei » oppure del « voi ». Penso anzi che il « lei » si debba dare, se mai, nell'Italia settentrionale, perché se, ad un contadino del sud, il pretore chiede: « Lei cosa ha fatto? », molto probabilmente egli risponderà: « Mia moglie è innocente! »... (*Si ride*).

Noi ci riferiamo al lato igienico delle carceri: esse sono, a volta, delle fogne! Ho detto ad alcuni amici del nord di venire a visitarle, perché forse, così, impareranno meglio a conoscere come è trattato il sud. Vengano i deputati del nord per rendersi conto delle nostre carceri, e delle sedi di giustizia, venga anche il ministro a fare una capatina.

Per ora, è andato a Napoli. Anche quel palazzo di giustizia non è affatto encomiabile, perché in esso i giudici stanno confusi col pubblico, e i giudici istruttori sono assediati dai familiari degli imputati. È tutto da rifare, da rinnovare, se vogliamo dar decoro all'amministrazione della giustizia. Questa è la pura verità.

In modo particolare ricordo che il palazzo di giustizia e le carceri di Melfi sono indecorose, e mi auguro che l'onorevole ministro vorrà effettivamente fare qualche cosa, perché di promesse la povera Basilicata, dal 1870 in poi, ne ha avute tante! Ne ha avute tante che non sa più che farne.

Finora si è sempre detto; faremo, agguisteremo, arriveremo. È tempo ormai che si faccia qualche cosa sul serio.

Io mi auguro che il ministro, prendendo atto di questo stato di cose, si decida a far costruire a Melfi il benedetto palazzo di giu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

stizia, la cui costruzione fu decretata, insieme a quella del palazzo di giustizia di Ascoli, a spese del Governo. Ma finora Melfi non ha avuto niente, mentre Ascoli, forse perché più a nord di Napoli, è stata soddisfatta. Forse, perché Ascoli è un po' meno meridionale, ha avuto un discreto palazzo di giustizia da parecchi anni, mentre Melfi è stata dimenticata.

Onorevole ministro, in Basilicata occorrono i giudici, ma giudici titolari. Niente vicepretori, e tanto meno onorari (non so poi perché si chiamino onorari, dal momento che il pubblico non li onora affatto!). Niente vicepretori onorari, perché sono un castigo di Dio! Mandate giudici di carriera.

Si dice che questi in Basilicata non vogliono andare...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ci sono!...

CERABONA. Createli. Ho letto che si vogliono nominare fra gli avvocati i giudici, attraverso un concorso per titoli...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Spiegherò la situazione domani.

CERABONA. Si facciano anche di... creta. (*Si ride*), ma che siano giudici di carriera e si mandino in quella terra ospitalissima.

Persino il Borbone, che lasciò la Basilicata nelle condizioni a tutti note, aveva riconosciuto la necessità di inviare giudici regi in quella zona derelitta.

Anche allora, i magistrati non volevano saperne di essere destinati a Potenza, o a Cosenza, ma il Borbone, a mezzo di un ministro che aveva il polso di ferro (non so come avesse l'intelletto) ammoniva: «Cosenza, Potenza o senza»; «o andare a Cosenza, o a Potenza, oppure andare a casa». Così, i Borboni riuscivano a mandare in Basilicata i giudici, mentre i vari governi liberali, democratici, nominano, senza posa, vicepretori onorari, che sono la rovina della giustizia.

È inutile allora reclamare giustizia ed indipendenza dalla magistratura! Belle frasi, ma è proprio nell'applicare le leggi che bisogna trovare l'uomo giusto ed indipendente, colui che non faccia il giudice e l'avvocato.

Mi auguro che il ministro, il quale ha tante belle intenzioni, per quello che ho letto sui giornali — ma vorrò avere il piacere di ascoltarle — vorrà ricordarsi della nostra terra derelitta, fatta però di uomini di grande intelligenza. Il nostro contadino ha il cervello come una ruota di carro...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La Basilicata è una regione di giuristi.

CERABONA. Non è proprio giurista, ma filosofo. Egli, infatti, dice: *Munno iè statu e munno è!* È una frase di disfattismo morale e di profonda filosofia. I contadini di Lucania non hanno fiducia nel nostro Governo. Onorevole ministro, fate sì che abbiano almeno fiducia nella giustizia; sarà veramente una grande opera di civiltà e di democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Leone e Salerno hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

rilevato che il Governo non ha ancora provveduto alla presentazione del progetto di riforma parziale del codice di procedura penale, nonostante l'impegno assunto in sede di discussione del bilancio 1950-51,

considerato che l'aspettativa della urgente ed indilazionabile riforma si va trasformando in delusione,

invita il Governo

a presentare entro la fine dell'anno in corso il progetto di riforma del codice di procedura penale, che è stato apprestato da oltre due anni della commissione ministeriale ».

L'onorevole Leone ha facoltà di svolgerlo.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato poco fa l'intervento dell'onorevole Amadei. Mi permetto di dissentire dalla sua impostazione politica dei problemi; e, soprattutto, mi permetto di dissentire dalla affermazione essere necessaria una revisione integrale ed urgente del codice penale.

Io aderisco perfettamente alle osservazioni prospettate l'altra sera dal collega ed amico Bettiol ed affermo che il codice penale, pur portando il nome e l'etichetta fascista e il nome di un guardasigilli fascista, è codice che si ispira, in gran parte — tranne pochissimi aspetti, già sottoposti a riforma — a principi liberali. Io sentivo in una interruzione dell'onorevole Bettiol pronunciare un nome a me particolarmente caro, quello del mio compianto maestro Massari, che, insieme ad Arturo Rocco, fu l'ispiratore e l'elaboratore della trama del codice del 1930, nel quale l'uno e l'altro rispecchiarono la loro preparazione giuridica liberale.

Io queste idee, onorevoli colleghi, non le enuncio oggi per ragioni di opportunità politica. Mi permetto di rinviare chi avesse qualche sospetto in questo momento ad un mio articolo del 1945, quando il governo, immediatamente dopo la liberazione di Roma,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

si affannò ad impostare una riforma integrale del codice penale e si ventilò perfino il ritorno al codice del 1889. In un articolo pubblicato sull'*Archivio penale* tentai di dimostrare — e credo di esservi riuscito — che il codice del 1930 aveva bisogno di pochi ritocchi per il profilo politico e di pochi altri per il profilo tecnico. Questi ritocchi sono stati, in gran parte, apportati. Con ciò non nego la indispensabilità di altre modificazioni di carattere parziale e novellistico e la possibilità di impostare una riforma. Su questo aspetto sono d'accordo con l'onorevole ministro Zoli, quando questi, in una interruzione, diceva che una riforma non si può preparare e portare ad attuazione in breve tempo.

Ricorderò a tal fine che la Francia è ancora regolata dal codice del 1810 e la Germania da quello del 1871; codici novellisticamente riformati, ma che hanno costituito il punto di sbocco di una preparazione e di una elaborazione giuridica, filosofica e politica, quale è rimasta vigente anche nei tempi successivi, tranne in alcuni dettagli sottoposti a riforma novellistica in relazione a sopravvenuti problemi o a nuovi profili politico-criminali. Onde, necessità di una riforma novellistica, ma impossibilità in questo momento di una integrale riforma.

Sono invece del parere che si possa presentare subito una riforma del processo penale; e si può presentare, perché la commissione ministeriale nominata dal guardasigilli del tempo — credo sia stato il compianto ministro Grassi — della quale io ebbi l'onore di far parte, volle proprio impostare la riforma del codice di procedura penale su queste basi novellistiche.

E io vorrei qui ricordare al ministro Zoli — che era allora presidente del consiglio dell'ordine di Firenze ed ospitò il congresso nazionale degli avvocati a Firenze (quindi questo ricordo dovrebbe essere per lui molto caro) — che l'impostazione di un progetto di riforma non integrale, ma parziale, urgente, attuale del processo penale, fu proprio ispirazione dell'ordine del giorno votato in quel congresso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Era l'ordine del giorno Leone.

LEONE. La ringrazio; io non avevo ricordato il nome del presentatore per doverosa modestia. Quell'ordine del giorno fu il frutto del contributo di tutta la classe forense italiana. In esso noi elencammo, proprio numericamente, alcuni punti, una quarantina, per i quali si imponeva una riforma urgente.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono 45 i punti.

LEONE. Ella è più documentato di me; ma io non ho un gabinetto come lei e debbo affidarmi soltanto alla mia memoria.

Il progetto, che è stato pubblicato da oltre due anni, non rappresenta che la quasi totale attuazione di quell'ordine del giorno. Fra parentesi le dirò: onorevole ministro, accolga o rigetti l'ordine del giorno che io ho presentato, ma, per carità, non lo accetti come raccomandazione. Io le raccomandazioni non le gradisco come professore; qualche volta, a malincuore, le faccio come deputato; ma trovo che l'accettazione di un ordine del giorno a titolo di raccomandazione rappresenta una presa in giro per il Parlamento.

Onorevole ministro, il suo dicastero, con un atto di riguardo per gli organi universitari forensi e giudiziari, ha voluto inviare a questi organi il progetto, per avere un parere. Come professore universitario sono grato del provvedimento, ma trovo che non era assolutamente necessario. Infatti dissi l'anno scorso, discutendosi il bilancio della giustizia, e ripeto oggi: quando la riforma di un codice, soprattutto se non è integrale ma è su base novellistica, è sottoposta al Parlamento e non viene attuata mediante una legge di delega, non è indispensabile chiedere questi pareri, non perché siano inutili, ma perché la voce del foro e della scienza arriverà ugualmente in Parlamento, per mezzo degli uomini appartenenti a queste categorie, che sono in Parlamento, e della risonanza che avrà la formazione dell'opinione giuridica determinatasi nel paese.

Comunque, quei pareri furono elaborati e in gran parte sono pervenuti al Ministero. Non occorre — soprattutto questo desideravo richiamare alla sua attenzione — riconvocare un'altra commissione perché formuli un progetto cosiddetto definitivo; in quanto, avviandoci su questa strada, la legislatura finirebbe, e non avremmo la soddisfazione di riformare, neppure novellisticamente, il codice di procedura penale; riforma che costituisce un problema prevalentemente tecnico. Si potrebbe presentare alle Camere un disegno di legge modellato in tutto o in parte — spetta a lei decidere — su quel progetto; e questi pareri, indubbiamente rispettabili ed autorevoli, potranno essere inviati e sottoposti all'attenzione del Parlamento *brevis manu*. Se ella invece, sulla base di quei pareri, vorrà riconvocare una commissione affinché prepari un altro progetto, certamente la legisla-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

tura finirà — ripeto — senza che noi avremo la soddisfazione di aver modificato e riformato il codice di procedura penale.

La riforma del codice di procedura penale costituisce una esigenza di carattere tecnico e pratico; potrei anzi dire soltanto tecnico, dato che la pratica è un aspetto della tecnica; non costituisce, però, una esigenza politica. Vorrei perciò invitare la opposizione ad abbandonare anch'essa il profilo politico. Il Governo, ritardando la presentazione del progetto di legge, ha consentito a voi dell'opposizione — lealmente ve ne do atto — di dare al problema una impostazione politica e di attribuire al Governo delle intenzioni di carattere politico, ancorché non esistenti. Vi invito, pertanto, ad abbandonare questa impostazione politica.

Il codice di procedura penale deve obbedire soprattutto a tre esigenze fondamentali. Anzitutto all'adeguamento alla Costituzione, la quale si preoccupa di consacrare alcuni fondamentali diritti di libertà dell'imputato, che nel codice del 1930 erano stati in parte conculcati, non per ragioni politiche (dato che il codice del 1930 non faceva che continuare il codice del 1913, che era di ispirazione liberale), ma perché era il portato di tempi in cui il diritto di libertà dell'imputato non era sentito come oggi. Quindi non si tratta di un problema politico, cioè di un codice fascista o antifascista o comunista o democristiano; ma si tratta soprattutto di rispettare alcuni fondamentali diritti dell'imputato.

La seconda esigenza fondamentale concerne il potenziamento del diritto della difesa. Quando abbiamo un codice di procedura penale — ed ella come civilista sarà d'accordo con me — in cui la difesa, durante la fase istruttoria, è assolutamente nominale perché essa non partecipa neppure agli atti di istruzione generica: così, ad esempio, una perizia si espleta in assenza assoluta della difesa, della persona dell'imputato e del suo stesso consulente tecnico di parte, che può intervenire soltanto a perizia espletata, cioè quando non vi è più possibilità di controlli, dato che le perizie di regola cadono su cose sulle quali non è facile riportare l'attenzione del tecnico; ci rendiamo conto della estrema necessità di riformarlo, per quanto attiene a questa parte. Durante l'espletamento dell'istruttoria il difensore è completamente estromesso e riesce ad avere qualche notizia soltanto dalla cortesia dei magistrati. Infatti in Italia è stata instaurata una prassi, che è al di là dei cancelli del codice ma che fa onore alla magistratura, grazie alla quale si riesce ad attingere

dal magistrato qualche informazione e qualche notizia, e si può avere un colloquio cordiale con un magistrato; ma tutto questo fuori del codice.

È, dunque, indispensabile una riforma che possa potenziare la difesa. Ella certamente sa che in Cassazione il principio fondamentale che si attua negli altri gradi di giudizio, cioè che la difesa dell'imputato può avere la parola da ultima, non è rispettato. La legge, infatti, non obbedisce a questo principio per il giudizio di cassazione; per cui può avvenire al difensore dell'imputato di ascoltare una lunga requisitoria del pubblico ministero, la quale potrebbe richiedere la necessità di una replica, senza averne la possibilità.

Esistono, infine, alcune incongruenze di carattere pratico che bisognerà modificare. Sotto quest'aspetto, lasciatemelo dire, noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno notevole, ed è questo: una volta tanto, la giurisprudenza, che è più lenta nei confronti della legislazione (e tale dovrebbe essere la funzione della giurisprudenza, perché la giurisprudenza, pure evolvendosi con una interpretazione progressiva, deve restare agganciata alla legge, alla certezza del diritto), oggi è in prima linea.

La giurisprudenza della Cassazione, e questo va detto ad onore della Cassazione, pure avendo indubbiamente degli aspetti discutibili (alludo ad una certa incertezza nell'interpretazione del diritto: e ciò potrebbe costituire tema di un lungo discorso che non è il caso di fare in questo momento), va additata per questa sua espansione al di là delle norme di legge.

Infatti, tutte le recenti sentenze, realizzando lo spirito della Costituzione, hanno allargato i limiti della impugnabilità. Recentemente si è detto che impugnabile è la sentenza che applica l'amnistia, mentre non lo sarebbe per le legge. Questa giurisprudenza fu iniziata dal presidente Aloisi, quando ammise l'impugnabilità dei provvedimenti abnormi. Questa giurisprudenza, che si allarga con il concetto della sentenza inesistente creata dalla giurisprudenza (perché la nullità sanabile della procedura penale non poteva realizzare una compiuta giustizia), termina oggi nell'allargamento della impugnabilità delle sentenze; e costituisce indubbiamente per il legislatore una vivissima e dura lezione, che dobbiamo accogliere, noi Parlamento e Governo.

La giurisprudenza ha detto: non possiamo più attendere che il diritto di libertà del cit-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

tadino, che le necessità della vita, che i soffi nuovi della Costituzione premano sulla legislazione senza essere ascoltate; anticipiamo noi la legislazione.

È necessario perciò, onorevole ministro, che la legislazione rivendichi questo suo primato nei confronti della giurisprudenza. Accolga questo nostro voto e realizzi la riforma come è stata presentata, parziale e non integrale, una riforma novellistica del processo penale italiano. Così ella avrà obbedito non solo al suo spirito, alla sua esperienza e alla sua cultura di avvocato; avrà anche ascoltato le voci che vengono dal foro e dalla magistratura, ma soprattutto dal popolo italiano, se è vero che da un codice processuale si giudica, come diceva un grande scrittore, se la libertà è garantita in un paese e se la democrazia è presidiata. Darà infine la modesta soddisfazione ad un professore universitario di procedura penale, che ha l'onore di sedere in questa Camera, di vedere, prima della chiusura di questa legislatura, riformato per opera del Parlamento italiano il codice processuale penale. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Arata ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo

a predisporre e presentare con ogni urgenza gli opportuni mezzi legislativi diretti a:

1°) esonerare la magistratura da alcuni compiti amministrativi che le sono in oggi delegati e cioè:

a) assistenza alla formazione degli atti notori;

b) legalizzazioni;

c) apposizione della firma sui registri dello stato civile e sugli altri registri amministrativi quali sono oggi previsti dalle norme in vigore;

2°) abolire l'ufficio dell'ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia, costituito nel 1941 dal governo fascista a scopo di controllo dell'operato della magistratura in materia di repressione dei reati anonari;

3°) dare piena esecuzione alle norme stabilite dall'articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di stampa;

4°) costituire con la massima urgenza il Consiglio superiore della magistratura e il Corpo di polizia giudiziaria, rispettivamente previsti dagli articoli 104 e 109 della Costituzione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**ARATA.** Il primo punto del mio ordine del giorno è inteso ad alleviare quel disservi-

zio dell'amministrazione della giustizia che viene denunciato ad ogni discussione di bilancio, e che, nonostante ciò, e nonostante che contemporaneamente non siano mancati suggerimenti concreti, continua a inferire nel campo della amministrazione della giustizia.

Il disservizio si estende a tutti i settori dell'attività giudiziaria, sia nel campo civile che in quello penale. La sua forma più appariscente è data dall'arretrato che se, nella sua gravità, varia da distretto a distretto, e da ufficio a ufficio, e se, in verità, è meno grave nelle corti di appello e presso alcune fortunate sedi giudiziarie, altrove, invece, è veramente allarmante. E non parlo della Corte di cassazione, perché troppo se n'è detto.

Specie nelle preture e nei tribunali, il fenomeno assume aspetti veramente preoccupanti. Ad esempio, presso certi tribunali i rinvii si misurano ormai a trimestri e a semestri interi.

**FUMAGALLI.** Anche di più!

**ARATA.** Ora, non è possibile continuare così. Bisogna, ad un certo punto, stroncare il fenomeno, bisogna intervenire con provvidenze nuove e radicali, perché, se qualche anno fa noi lamentavamo questo gravissimo inconveniente, e se il disservizio permane tuttora, questo vuol dire che i provvedimenti posti allora in essere non sono valsi a nulla, o sono valsi a ben poco. Bisogna dunque provvedere diversamente e, una buona volta, definitivamente.

Onorevole ministro, vi è deficienza in tutto, a cominciare dal numero dei magistrati. Io mi rivolgo ad un uomo la cui intelligenza, la cui buona volontà ed il cui valore sono noti in tutta Italia. Orbene, io penso che egli sarà già convinto dentro di sé che ha ragione il relatore, in quella sua così intelligente, abile e completa relazione, di lamentare e di osservare che i 4.973 giudici non sono sufficienti, e che tale numero dovrebbe essere aumentato perlomeno di altre 700-800 unità, indispensabili, a mio modesto avviso, per un buon funzionamento della giustizia.

E permane, signor ministro, in tutta la sua gravità, anche il disservizio nel settore del personale di cancelleria, per mancanza di funzionari, specie nel personale d'ordine, come copisti, dattilografi, archivisti, stenografi, ecc.

Grave è inoltre, presso molte sedi giudiziarie, la deficienza di locali; e ne ha testé parlato l'onorevole Cerabona.

Ma ancor più preoccupante mi pare sia il fatto che troppo poco si sia compiuto per creare le condizioni di un regolare funzionamento della giustizia. Troppo poco si è

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

fatto, ad esempio, per dotare i distretti di sedi decorose, fornite di riscaldamento, illuminazione, macchine da scrivere, oggetti di cancellerie, stampati, telefoni e automezzi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo spetta ai comuni!

ARATA. Ma, se i comuni non possono o non vogliono, allora spetta a qualcun altro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. I comuni vogliono, però, le sedi giudiziarie.

ARATA. È un'obiezione troppo comoda per un Governo. Quando un sistema non va, bisogna cambiarlo.

Signor ministro, tornando agli automezzi, sarebbe ora di finirla con lo spettacolo poco lieto e simpatico di questi nostri magistrati (procuratori della repubblica, giudici istruttori, pretori) che troppo spesso giungono sul posto dell'evento mortale, o del delitto, o, comunque, sul luogo dell'ispezione, in bicicletta, qualche volta in penose condizioni fisiche, trafelati, con forte ritardo, e sotto gli sguardi impazienti dei giornalisti e dei funzionari della questura, che sono arrivati prima in fiammanti macchine. Il fenomeno è doloroso, specialmente di fronte allo scandaloso spettacolo a cui si assiste ogni giorno in questa nostra capitale, dove migliaia e migliaia di macchine circolano, sì, sotto le insegne dei ministeri e della gaia schiera degli uffici statali e parastatali, ma che invece di condurre probi funzionari al lavoro quotidiano, conducono mogli, figli, figlie, amici, amanti e ogni altra sorta di persone a ben tutt'altre occupazioni. (*Approvazioni all'estrema sinistra*). Diamo dunque ai nostri giudici istruttori, ai nostri procuratori della repubblica, ai magistrati, insomma, la possibilità di portarsi sul luogo dove è richiesta la loro presenza evitando loro tra l'altro, delle brutte figure in confronto ai funzionari degli altri rami dell'amministrazione dello Stato.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

ARATA. Ed ecco che vengo al punto specifico del mio ordine del giorno. Una delle cause infatti del disservizio si è che i magistrati sono oberati ancora da una serqua di mansioni amministrative che nulla hanno a che vedere in fondo con la loro funzione vera, quella giurisdizionale. Alludo alle legalizzazioni di certificati, al raccoglimento di atti notori (con le esilaranti scenette che spesso li accompagnano, perché sappiamo tutti come vengono costituiti questi atti notori), al raccoglimento del giuramento di guardie di ogni specie, all'apposizione di firme sopra i regi-

stri dello stato civile e sopra registri di ogni specie. E badate, signor ministro, che tutto questo in fondo — e il Governo lo sa — è una commedia, perché se il magistrato dovesse leggere quello che firma non gli basterebbero ventiquattr'ore su ventiquattro). E allora liberiamo la magistratura da questi anacronistici ingombri una volta per sempre. Così facendo, signor ministro, voi avrete ben operato agli occhi del buon senso e della ragione, e vi sarete procurata anche la riconoscenza della magistratura e di tutto l'ordine giudiziario.

Il secondo punto dell'ordine del giorno si commenta da sé. Erano circa ottant'anni che l'ordine giudiziario non sentiva il bisogno di una ispezione da parte del Ministero di grazia e giustizia, quando nel 1941 il governo fascista, per accertarsi che la magistratura operasse veramente con serietà, decisione e lealtà e fedeltà nel campo della repressione dei reati anonari, instaurò un apposito servizio d'ispezione. Orbene, questo ispettorato, anche dopo che è cessata la guerra e la legislazione anonaria, continua a permanere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nessuna intenzione di sopprimerlo.

ARATA. Allora le leggerò come la commissione, istituita con decreto legislativo 30 marzo 1945, n. 101, giudicava questo ispettorato: « Il servizio di vigilanza affidato all'ispettorato generale quale risulta dal decreto istitutivo si risolve in un controllo di merito sull'attività dei magistrati... »

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non di merito.

ARATA. È scritto così, e la colpa non è mia, ma della commissione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha scritto uno che non conosceva l'ispettorato: è un controllo sull'attività; è un organo che il ministro ha bisogno di avere.

ARATA. Ella giustamente bada a quella che è l'attività ufficiale e formale di questo ispettorato; ma quella commissione, e io pure, pensiamo che le cose siano diverse, e che il controllo finisca sempre per incidere sul merito.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si risolve per niente in un controllo di merito. Lei può venire nel mio ufficio ed io, nonostante che siano riservati, le farò leggere molti verbali di ispezione, dai quali ella vedrà che non vi è alcun controllo sul contenuto delle sentenze, ma un controllo senza del quale il ministro della giustizia non potrebbe essere responsabile dell'andamento

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

dei servizi, giacché, se non li conoscesse, non potrebbe disporne.

PALAZZOLO. Bisognerebbe intensificarlo, anzi, quel controllo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E allora si metta d'accordo col collega.

ARATA. Infatti è un liberale.

Le sono grato, signor ministro, se mi metterà a disposizione questi documenti, ma intanto mi permetta che io le dia lettura di quello che la commissione nel 1946 diceva a questo riguardo: «Controllo che si risolve in un controllo di merito sull'attività del magistrato, interferendo nella sfera di autonomia e nella interpretazione che deve essere necessariamente riservata ai giudici ed è perciò inconciliabile con il principio dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo».

Abbia ragione o abbia torto non so, però questa commissione, nominata in seguito al noto decreto, per la riduzione delle spese di Stato, ha dato questo giudizio. L'onorevole ministro dice che non abolirà mai questo ispettorato: io spero che egli ci dia ragione, con ragioni fondate, di questo atteggiamento, e noi potremo anche dargli il nostro consenso.

Il terzo e quarto punto del mio ordine del giorno...

PRESIDENTE. Onorevole Arata, i venti minuti sono passati da un pezzo ed ella annuncia un terzo e un quarto punto?

ARATA. Come trascorre veloce il tempo...

PRESIDENTE. Ecco qui la clessidra messa dall'onorevole Presidente Gronchi.

ARATA. Signor Presidente, io sono uno di quelli che son decaduti dalla discussione generale per un accidentale disservizio ferroviario. La prego di concedermi ancora cinque minuti.

PRESIDENTE. Glieli concedo, onorevole Arata: continui.

ARATA. Grazie, signor Presidente: devo svolgere gli ultimi due punti, che riunirò insieme nell'illustrazione.

L'importanza di essi è evidente, perché toccano la sostanza dei rapporti fra potere esecutivo e potere legislativo. La Camera intera ha insistito sopra questi problemi e da tutte le parti è stato chiesto che sia applicata una volta per sempre la Costituzione, che cioè sia istituito il consiglio superiore della magistratura e che siano attuate le altre norme della Costituzione, fra cui soprattutto quella che è portata dall'articolo 21.

Poc'anzi l'onorevole Leone elevava un inno alla preveggenza, alla sapienza della giurisprudenza della suprema corte la quale

anticipa persino le decisioni giurisdizionali. Ma per quello che riguarda l'articolo 21 della Costituzione, debbo fare le mie riserve, perché la suprema corte, dopo avere accolto la tesi che la norma costituzionale in parola sulla libertà di stampa, la libertà di parola, ecc., ha valore precettivo e imperativo, onde rende invalida qualunque disposizione contraria — ha accolto poi invece la tesi opposta, che cioè i dettami della Costituzione costituiscano semplicemente a questo riguardo un orientamento, e sia pure un ordine per il legislatore futuro, per cui ancora deve considerarsi in vigore ad esempio l'articolo 113 della legge 18 giugno 1941, legge prettamente fascista, secondo la quale, per affiggere, ad esempio, un modesto manifesto, bisogna avere la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà anche non concederla nel caso ritenesse che il richiedente possa abusarne. Non so come ciò possa accadere quando la polizia non solo ha approvato il contenuto del manifesto, ma anche il luogo ove il manifesto deve essere affisso.

Che cosa è derivato da questa situazione, e cioè dalla mancata attuazione di queste fondamentali norme costituzionali? Sono derivati e derivano fatti molto gravi e penosi, e in primo luogo, che troppo spesso i giudici si trovano in contrasto col potere esecutivo, perché anche se la Cassazione mantiene la tesi che ho detto, molti sono i magistrati che la pensano diversamente. Ed ecco allora lo spettacolo di prefetti ribelli nei riguardi del procuratore della Repubblica e di giudici costretti a deplorare la condotta, le lacune degli altri poteri costituzionali.

Sono cose che non ci fanno onore, signor ministro: che non fanno onore al nostro diritto e alla nostra tradizione. E allora decidiamoci a riportare ordine in questa tanto grave materia, e per farlo non c'è, in sostanza, che da attuare la Costituzione: creare leggi ordinarie in esecuzione dei disposti della Costituzione, onde il diritto possa essere applicato senza dubbiezze e confusioni. Diversamente rimarrà il sospetto, fondatissimo, che il Governo trova comodo questo stato di disagio e di incertezza per riuscire, in fine, ad imporre l'interpretazione che più gli piaccia.

Signor ministro, ella ricorderà quell'episodio non lieto accaduto tempo fa: due cittadini di Catania chiedono alla questura di affiggere un manifesto portante critiche al Governo. Il questore nega il permesso. I due interessati si rivolgono allora alla procura

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

della Repubblica, la quale dà il suo consenso. Gli interessati affiggono quindi il manifesto, ma la questura li denuncia senz'altro all'autorità giudiziaria. Il pretore li assolve, ma, assolvendoli, nella motivazione esprime qualche rilievo critico sui ritardi eccessivi nell'attuazione della Costituzione, e sulle lacune legislative in materia.

Orbene, per quei rilievi critici, quel magistrato è stato sottoposto a procedimento disciplinare. Non è bene che queste cose accadano!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ciò è avvenuto a richiesta del suo consiglio giudiziario, cioè a richiesta di magistrati.

ARATA. Io non voglio entrare nel merito, signor ministro, né fare commenti. Dirò solo che certo zelo non mi piace.

Certe eccessive soddisfazioni date al potere esecutivo non dico che siano sempre sospette; potranno anche essere doverose — e il caso di Catania potrà essere tra esse — ma, purtroppo, sono quasi sempre pericolose. Insomma, io avrei preferito che i magistrati non avessero compiuto quel gesto verso un loro collega.

Ciò detto, voglio anche aggiungere che io sono il primo a riconoscere che un giudice non può convertire una sentenza in una cattedra di propaganda politica, o comunque lesiva del decoro e dell'onore di un altro organo costituzionale; e sono il primo a riconoscere che, quando si toccano questi estremi, il potere esecutivo ha giustamente diritto di dolersi...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma, il potere esecutivo non è intervenuto...

ARATA. Vi sono anche forme d'intervento indiretto, onorevole ministro. Comunque io dico solo che avrebbe diritto di dolersi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Le ripeto che il potere esecutivo non c'entra.

È il consiglio giudiziario, composto di magistrati, che deferisce ad altri magistrati questo magistrato. Il potere esecutivo è completamente al di fuori!

ARATA. Signor ministro, il potere esecutivo c'entra benissimo, perché è troppo interessato ad entrarci. In ogni modo, è difficile che ella possa farmi cambiare avviso. È incontestabile che tutti questi incidenti sono avvenuti a causa di un contrasto fra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Questa è la verità. Ed allora tutto questo indica, ripeto, la necessità assoluta che si ponga fine a questo disagio, a queste manchevolezze, a questi inconvenienti e che si intervenga una buona volta e per sempre dando la dimostrazione concreta che si voglia

veramente fare della magistratura, dell'ordine giudiziario un ordine indipendente: e non soltanto a parole, ma anche a fatti, e anche se il potere esecutivo dovesse soffrire quelle privazioni di poteri di controllo che oggi, troppo spesso, esercita sopra il potere giudiziario, direttamente o indirettamente.

Le mie sono parole sincere perché non vi è nulla di preconcetto.

Concludo augurandomi che la futura attività del ministro, verso il quale ho tanta stima ed ammirazione, nel campo dell'amministrazione della giustizia sia tale da meritare il nostro plauso e consenso. Plauso e consenso che oggi, dinanzi a questo bilancio, non ci sentiamo ancora di esprimere.

PRESIDENTE. L'onorevole Lecciso ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che occorre istituire il ruolo di gruppo C delle cancellerie e segreterie giudiziarie per la esecuzione di funzioni d'ordine, che oggi sono espletate dagli stessi cancellieri e segretari, con pregiudizio per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che si impone un'adeguata sistemazione degli amanuensi di cancelleria, i quali prestano da molti anni servizio presso gli uffici giudiziari e sono retribuiti con aleatorie indennità, detratte dai proventi dei cancellieri, senza alcun trattamento previdenziale ed assistenziale,

fa voti

che il Governo presenti al più presto al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con la istituzione del ruolo di gruppo C per il personale d'ordine e con la sistemazione degli amanuensi o dattilografi ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LECCISO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno questo ordine del giorno, con cui si fanno voti perché il Governo presenti al più presto al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie con la istituzione del ruolo di gruppo C, in quanto mi pare che questo problema non sia stato toccato, anzi sia stato addirittura accantonato.

Su di esso io ebbi l'onore di richiamare altra volta l'attenzione dell'onorevole ministro. È da porre in rilievo che, durante la discussione svoltasi l'anno scorso, da tutti i



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

settori della Camera si formularono voti perché si fosse istituito il ruolo di gruppo *C* per il personale d'ordine delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. L'onorevole ministro dette assicurazioni formali per l'accoglimento delle richieste all'uopo formulate; e io desidero oggi rinnovare la stessa istanza. Tengo anche a rilevare che impropriamente si parla di ripristino del gruppo *C* abolito con la legge 24 dicembre 1949. Questa legge intese riconoscere agli aiutanti di cancelleria lo stato giuridico derivante da funzioni già di fatto espletate.

Si tratta invece di costituire per la prima volta, a nostro avviso, un ruolo unico per il personale avente mansioni d'ordine. Con tale inquadramento il servizio delle cancellerie e segreterie verrebbe ad essere adeguato alle nuove esigenze dell'amministrazione della giustizia; i cancellieri e segretari giudiziari eserciterebbero le loro funzioni senza essere distratti da mansioni diverse. D'altra parte, le accresciute attribuzioni della magistratura, con la istituzione di sezioni specializzate, con la istituzione delle corti d'assise di prima e seconda istanza, hanno notevolmente aumentato il lavoro dei cancellieri e segretari, sicché una divisione dei compiti fra personale d'ordine e personale di concetto (come del resto avviene in tutte le amministrazioni dello Stato) appare urgente e indispensabile.

Un più efficace funzionamento dei servizi si otterrebbe mediante un razionale impiego del personale secondo le esigenze dell'amministrazione, la qualità e la capacità degli impiegati. Insomma, è affatto assurdo e contraddittorio, a mio modesto avviso, che il cancelliere adempia, nello stesso tempo, funzioni di concetto e funzioni d'ordine.

Bisogna evitare lo sperpero di energie a danno del rendimento del servizio. D'altra parte, il Ministero della giustizia, che ha avviato a soluzione problemi molto più gravi, deve eliminare la ingiusta posizione attuale, unanimemente deplorata, degli amanuensi e dattilografi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

In tutte le amministrazioni si è dato uno stato giuridico ed economico al personale avventizio, mentre gli amanuensi dell'amministrazione della giustizia continuano ad essere ignorati, percependo retribuzioni minime ed aleatorie.

È ormai anacronistica la norma racchiusa nell'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, relativo all'ordinamento delle cancellerie

e segreterie giudiziarie, secondo cui ai lavori di copiatura potrà provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi e amanuensi retribuiti con proventi di cancelleria. Siffatto rapporto danneggia i cancellieri e mantiene in uno stato di umiliante incertezza onesti lavoratori che compiono il loro dovere senza elevare alcuna protesta per impedire un definitivo licenziamento.

È avvenuto che l'attività degli amanuensi non si è limitata alla semplice copiatura degli atti o delle sentenze, e che presso le corti, i tribunali e le preture, per deficienza di cancellieri, essi sono addetti a vari servizi, come quelli del rilascio delle copie, dei campioni civili, dei depositi giudiziari, ecc. È umano, quindi, che gli amanuensi abbiano diritto ad un trattamento giuridico ed economico previdenziale ed assistenziale. Deve essere assicurato loro un minimo di stipendio, non potendo costituire adeguato compenso le briciole rimaste ai cancellieri dai proventi, dopo la detrazione delle spese.

Si sono sistemati i commessi degli uffici giudiziari. Non è giusto che venga negata una sistemazione agli amanuensi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Se, come noi auspichiamo, verrà istituito il ruolo del gruppo *C* delle cancellerie, potranno essere nominati, con norma transitoria nella prima applicazione della legge e limitatamente ai posti vacanti, gli amanuensi in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, i quali abbiano prestato un certo numero di anni di lodevole e ininterrotta attività. L'assunzione potrà essere subordinata ad un giudizio di idoneità o ad un concorso interno. Insomma non può essere consentito, in un periodo di concreta applicazione dei principi di giustizia sociale, di riconoscimento dei diritti del lavoro, che sono alla base della nostra legislazione, in un periodo di sistemazione degli organici delle pubbliche amministrazioni, non può essere consentito che proprio presso l'amministrazione della giustizia continuino a prestare la loro opera impiegati che non hanno un compenso fisso, senza alcuna speranza di trattamento previdenziale e assistenziale, senza un minimo di assegni, che sono percepiti anche da salariati e diurnisti.

Accettata la stabilità dell'impiego, determinata la sicurezza della retribuzione in riferimento alle fondamentali esigenze della vita, si sarà compiuto un atto che tornerà a vantaggio e decoro dell'amministrazione, e a sollievo di una silenziosa e benemerita categoria di impiegati.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuto che il cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia ha creato un diffuso e pericoloso stato di disagio nel paese, che si aggrava ogni giorno,

constatato, attraverso la discussione del bilancio della giustizia, che il Governo poco ha fatto per mettere l'amministrazione giudiziaria in condizioni di assolvere al delicato compito affidatole dalla Costituzione,

invita il Governo

ad approntare nel più breve tempo i mezzi finanziari adeguati per aumentare e selezionare i ruoli organici della magistratura e per ampliare ed attrezzare modernamente le sedi giudiziarie ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PALAZZOLO. L'altra sera, a conclusione del suo discorso, l'onorevole Giuseppe Bettiol così diceva: « I democristiani considerano veramente la giustizia come il *fundamentum rei publicae*, superando sia il conservatorismo liberaloide che la giustizia di classe ».

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. È giusto! E non lo dico solo io: lo dicono tutti i democristiani.

PALAZZOLO. Ora, io credo che in Italia la giustizia non abbia mai funzionato così male come adesso; e, quindi, penso che l'onorevole Bettiol non abbia reso un servizio alla democrazia cristiana dicendo che la giustizia, così come funziona, sia il *fundamentum* della Repubblica, perché di questo passo finirà presto per diventare il suo « sprofundamentum ».

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Era una questione speculativa, non una questione di politica concreta. Quanto a sprofondare, siete voi liberali che siete sprofondati, non noi.

PALAZZOLO. Sprofonderete anche voi! E con questo le vorrei far grazia, onorevole Bettiol, della sua affermazione relativa al « superamento del conservatorismo liberaloide », poiché ella è professore di diritto e dovrebbe sapere che le leggi liberali erano un monumento di sapienza giuridica: dal codice civile del 1865, al codice penale del 1889, al codice di procedura penale del 1913, che era firmato da un grande liberale siciliano, Camillo Finocchiaro Aprile. Queste leggi liberali erano un monumento insigne di diritto e rispettavano la lingua italiana e la grammatica; oltre che i diritti di tutti i cittadini, a qualunque classe, a qualunque categoria, a

qualunque fede religiosa o politica appartenessero!

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Non è esatta la interpretazione che ella dà di quella mia affermazione: io non ho mai negato ciò che ella dice.

PALAZZOLO. La giustizia non funziona. Perché? Tutti conosciamo le cause.

È inutile che ripeta le stesse cose, quindi mi limiterò a pochi cenni. La prima causa è nella deficienza degli organici della magistratura. Il ministro Piccioni, per la verità, ha fatto qualcosa; ma non è sufficiente.

La giustizia funziona malissimo, e nelle preture non funziona affatto, anzitutto perché queste sono sovraccariche di lavoro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non tutte.

PALAZZOLO. Quelle delle città, tutte. Perché non aumentate gli organici della magistratura? Perché invece di 500 magistrati non ne prendete 800 o 1000? In Italia si spendono tanti miliardi per le industrie del nord: spendetene un po' anche per amministrare bene la giustizia. (*Commenti*).

Vi sono anche ragioni morali che ne ostacolano il funzionamento. Per esempio, vi sono i giudici onorari. Voi credete, mantenendo i giudici onorari, di non gravare eccessivamente il bilancio perché essi non costano? Sì, essi non costano allo Stato, però costano molto ai cittadini perché non amministrano la giustizia. Per coloro che esplicano la funzione di giudice onorario ciò rappresenta una palestra di propaganda professionale, niente altro che questo. Una volta che le cause sono passate in decisione, le sentenze non vengono più fuori. In una causa che ho messo in decisione il 10 aprile, la sentenza non è ancora venuta fuori. Ed il giudice che deve decidere è un vice pretore onorario. (*Commenti*).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è anche qualche giudice togato che fa attendere sei mesi o un anno.

PALAZZOLO. La crisi morale del dopoguerra ha investito tutto il paese e in minor misura, bisogna ammetterlo, la magistratura; però vi sono anche nella magistratura dei piccoli gruppi che occorre colpire inesorabilmente. Ad esempio, i giovani pretori che ella, onorevole ministro, ha posto nelle preture vicine alle grandi città stanno quasi sempre a Roma, o a Milano, o a Firenze ecc., recandosi nelle loro sedi ogni quindici giorni per tenere le udienze e non si preoccupano nemmeno troppo di fare le sentenze. Desidero anzi raccontare a questo proposito un episodio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

Un pretore di un paese vicino a Roma non emanava mai una sentenza. Due avvocati, che avevano messo una causa in decisione da parecchi mesi, si recarono da lui, ognuno convinto di vincere la causa. Dissero al pretore: ma la vuol fare questa sentenza? Ed il pretore, che non aveva nessuna voglia di fare la sentenza, rispose che non l'avrebbe fatta fino a quando non si sarebbero messi d'accordo. Ora, si può andare avanti in un paese dove accadono queste cose?

Non posso dunque essere d'accordo con l'onorevole Arata che parlava di abolire lo ispettorato o la commissione per la disciplina dei servizi giudiziari. Al contrario, ella, onorevole ministro, deve sguinzagliare gli ispettori per i vari uffici giudiziari perché si rendano conto di come vanno le cose, di come viene amministrata la giustizia, e per impedire che le cause passate in decisione il 10 aprile debbano, il 24 settembre successivo, attendere ancora la sentenza!

ARATA. È il Consiglio superiore della magistratura che deve fare questo.

PALAZZOLO. È il ministro che deve farlo. Del resto, gli ispettori sono dei magistrati. Concludendo, io prego il ministro di abolire i giudici onorari, di sorvegliare i giovani pretori, e di aumentare l'organico della magistratura, perché non si debba più assistere in Italia a questa situazione veramente angosciata di cui tutto il popolo è veramente stanco. Non vorrei che la democrazia cristiana, la quale si occupa tanto della giustizia divina, si dimenticasse di quella terrena.

Quanto alle sedi degli uffici giudiziari, molte di esse sono in tale stato di fatiscenza da doverne restare disgustati. Si verifica sovente che in piccole aule debbano riunirsi centinaia di persone, mentre le cancellerie rigurgitano di carte in disordine. Non si obietti che mancano i mezzi: questi si possono trovare.

Io non faccio come i comunisti che chiedono spese a destra e a manca al solo scopo di mandare lo Stato in fallimento e di creare il caos per fare dell'Italia una repubblica con due esse finali; ma mi preoccupo di risolvere il più delicato problema della vita nazionale, e vi dico che i mezzi per risolverlo si possono trovare nell'ambito stesso della giustizia. Aumentate le tasse di registro, la carta bollata, i depositi, le multe ed altro del 25 per cento, ed avrete risolto il problema. I cittadini saranno ben lieti di pagare 10 lire per una giustizia rapida ed efficace anziché 7,50 per una giustizia che non funziona.

Ad ogni modo, io con compiacimento le do atto, onorevole senatore Zoli, di taluni opportuni provvedimenti da lei adottati da quando ha assunto il dicastero. Veda di continuare su questa strada, e risolva finalmente il problema della giustizia che è il più delicato della vita del nostro popolo!

PRÉSIDENTE. L'onorevole Bruno ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

1°) a provvedere rapidamente a rendere efficienti, più igienici e più decorosi, a spese dello Stato, gli uffici giudiziari;

2°) a rivalutare subito di almeno 60 volte i contributi ai comuni per manutenzione locali giudiziari;

3°) a rendere veramente indipendente dal potere esecutivo la magistratura, applicando il voto della Costituente a proposito dell'articolo 109 della Costituzione;

4°) a far discutere subito il progetto di legge, già approvato dal Senato, che abolisce l'articolo 18 del codice di procedura penale;

5°) ad attuare rapidamente la norma costituzionale contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BRUNO. Anzitutto desidererei correggere il mio ordine del giorno (che nella formulazione attuale può ingenerare dubbi circa le mansioni del potere esecutivo e del potere legislativo) in questo senso: « 1°) a presentare un disegno di legge per provvedere rapidamente a rendere più efficienti, ecc. ».

Lo stesso per il secondo punto...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'avverto che, per il numero 2, il disegno di legge è già al Senato e si sta discutendo oggi...

BRUNO. Si stralci la parte a cui si riferisce il mio ordine del giorno, perché quello è un disegno di legge così complesso che richiederà un lungo esame da parte del Senato e della Camera.

In ogni modo, onorevole ministro, le illustrerò brevemente i primi due punti del mio ordine del giorno, sapendo che ella sta facendo qualche cosa in proposito.

Mi pare, intanto, che il n. 4 vada corretto così: « a chiedere l'urgenza per la discussione alla Camera del progetto di legge, già approvato dal Senato, ecc. ».

Sui primi due punti, onorevole ministro, credo che saremo in gran parte d'accordo. So che ella si sta proponendo di avviare a soluzione il problema. Gli uffici giudiziari sono dislocati in locali non efficienti, non

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

igienici e non decorosi. Io credo che sia interesse di tutti i cittadini italiani che la funzione della giustizia si svolga in locali veramente decorosi e che si restituisca la dignità ad una delle alte funzioni dello Stato. So che ella sta cercando di procurare dei fondi, ma so pure che da tre anni non si è fatto niente di serio su questo punto. Voglio sperare che si cominci quest'anno a realizzare qualche cosa. Ella sa benissimo che i comuni non sono in grado di provvedere neanche alla manutenzione ordinaria con i pochi fondi che dà loro il Governo, perché anche la manutenzione ordinaria è costosissima, in quanto il valore dei materiali occorrenti per una decorosa manutenzione di quegli indecorosi locali è aumentato di oltre cento volte.

Si danno 200 lire l'anno per la pulizia...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Milano ha più di 100 milioni l'anno...

BRUNO. Allora le raccomando che siano tenuti presenti soprattutto i piccoli centri dove fa veramente vergogna lo stato dei locali in cui si amministra la giustizia, e che siano tenuti presenti soprattutto i piccoli centri del Mezzogiorno. Non faccio del campanilismo, ma le dico ciò perché è risaputo che i piccoli centri del Mezzogiorno sono forniti dei locali più indecenti.

E passo rapidamente agli altri tre punti dell'ordine del giorno.

Essi si riferiscono alla tutela dei diritti di libertà, perché la libertà in senso generico è problema della filosofia, mentre solo i diritti di libertà e la loro tutela appartengono alla scienza del diritto.

Ebbene, in effetti i nostri diritti di libertà sono affidati alla tutela del potere esecutivo più che a quella del potere giudiziario. La stessa magistratura è ancorata al potere esecutivo fin dal suo nascere, e questo è provato dal fatto che ancora oggi permane il sistema di dare, per i concorrenti alla carriera della magistratura, informazioni politiche.

Nella sua risposta ad una mia interrogazione in proposito, l'onorevole sottosegretario Tosato negò che il potere esecutivo richiedesse agli organi di polizia informazioni di carattere politico, ammise che la polizia le forniva di sua iniziativa, però precisò che non se ne sarebbe tenuto conto.

Ebbene, signor ministro, non ci prendiamo in giro! Se non se ne tiene conto, allora occorre finirla con questo metodo, proibendo, con una circolare, ai procuratori della Repubblica di ricevere le informazioni politiche. Trattasi di una cosa di pretta marca fascista, che bisogna abolire: il procuratore

della Repubblica restituisca immediatamente agli organi di polizia le informazioni politiche e faccia rifare le indagini senza riferimento all'attività o alle convinzioni politiche dei candidati.

A me consta, signor ministro, che molti concorrenti, le cui informazioni politiche non erano buone dal punto di vista del partito di maggioranza, per un motivo qualsiasi, per una virgola mancante, sono stati esclusi dall'ultimo concorso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sa quale è la commissione che ammette o meno i candidati al concorso?

BRUNO. È una commissione che sta vicino agli organi esecutivi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Al contrario, non ha nulla a che fare col Governo.

BRUNO. Eh via! Sappiamo quanto il potere esecutivo influisca sulla scelta dei concorrenti.

In ogni modo, aspettiamo da lei una assicurazione che ci tranquillizzi sulla pronta eliminazione di questo inconveniente di pretta marca fascista, il quale, tra l'altro, non fa bene a nessuno. Non fa bene a chi redige queste informazioni, come non fa bene a chi le riceve.

L'influenza dell'esecutivo, come dicevo, comincia nel periodo del concorso e prosegue nel processo con l'acquisizione del fatto della causa.

L'onorevole Giovanni Leone, in un discorso alla Costituente, constatava « quanto è difficile superare, per un magistrato, la formulazione del fatto da parte del maresciallo dei carabinieri ».

Questa preoccupazione animò i costituenti allorché, lasciando un certo limite di manovra al legislatore nell'articolo 109, esprimevano contemporaneamente un voto perché si istituisse, alle dipendenze esclusive della magistratura, una polizia giudiziaria.

Molto è stato scritto sull'argomento (ad esempio, dal Testoni e da altri); ma abbiamo ancora una polizia che non è quella giudiziaria, e quando questa polizia deve riferire, prende i suggerimenti più che altro dai suoi superiori immediati, da coloro cioè che influiscono sulla sua carriera.

Il magistrato non ha influenza sulla condotta della polizia giudiziaria, perché non influisce sulla carriera dei suoi funzionari.

Se ad un maresciallo dei carabinieri, chiamato dal suo capitano, viene imposto di svolgere le indagini in una certa maniera piuttosto che in un'altra, egli obbedirà — non è opinione mia, ma di giuristi, il cui parere è

espresso in numerosi scritti — al capitano, dal quale dipende la sua carriera.

Se volete rendere il magistrato veramente indipendente, se volete fargli formulare per intero il giudizio sul processo, se volete abolire la camera di sicurezza, nella quale si svolgono le indagini nella maniera che sappiamo e nella quale si fa l'istruzione dell'intero processo, dovete fare attuare rapidamente il voto della Costituente a proposito dell'articolo 109.

Con tutto il rispetto per il professore Leone, devo dire di non essere completamente d'accordo con lui sul fondamento liberale del codice di procedura penale e del codice penale. Sarà che il professore Massari aveva una cultura liberale e voleva un codice diverso, ma non vi è dubbio che in quel codice vi sono cose che distruggono il liberalismo.

Uno degli istituti più turpi, più fascisti del codice di procedura penale fu indubbiamente quello dell'articolo 16, cioè l'impedimento del giudizio del potere giudiziario sull'azione di un organo esecutivo inferiore dello Stato. Ora, sottrarre completamente alla magistratura il giudizio sull'azione dell'agente di polizia è la cosa più illiberale che possa immaginarsi. Nel progetto del codice di procedura penale si è creduto di rimediare demandando il giudizio ad un organo che si pensa di tenere agganciato al potere esecutivo, cioè al procuratore generale della Cassazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'esercizio dell'azione non può spettare che al procuratore generale.

BRUNO. Perché esautorare la magistratura di merito, demandando all'organo più legato al potere esecutivo il giudizio sulla colpevolezza?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non sulla colpevolezza.

BRUNO. Ad ogni modo, permane la vergogna del potere esecutivo che dà ragione a se stesso. Tutto ciò non mi pare liberale.

Poco tempo fa, il magistrato inquirente aveva chiesto di procedere contro gli agenti che avevano sparato a Montescaglioso, ed il ministro si è opposto. Questa è una vergogna di pretta marca fascista, dei tempi in cui il potere esecutivo aveva i pieni poteri.

Invece, il liberalismo e la democrazia richiedono un controllo bilanciato fra i diversi poteri, soprattutto il controllo degli altri poteri sul potere esecutivo. Quando il potere esecutivo predomina, i diritti di libertà non esistono più.

Così, nell'ultima parte del mio ordine del giorno io chiedo che si attui effettivamente la norma della Costituzione.

Onorevole professore Leone, ella si è dimenticata, nel citare gli istituti che mancano nel codice di procedura penale, quelli che garantivano l'accusato contro la lungaggine del processo, cioè gli istituti che regolavano la carcerazione preventiva.

Ebbene, il cosiddetto codice liberale del 1931 ha soppresso questa norma, esistente in quello del 1913, perché l'esecutivo voleva essere arbitro della lunghezza della procedura, soprattutto nei confronti degli imputati di delitti politici.

I costituenti inserirono nella Costituzione una norma *ad hoc* ed il progettista del codice di procedura penale l'ha tenuta presente, ma, come tutte le riforme per l'attuazione della Costituzione, anche questa è una corbellatura. Nel 1913 il legislatore fissava per l'istruzione del processo dei termini di perenzione dell'arresto che erano quasi la metà di quelli che si fissano oggi nel progetto democristiano, concedendo 18 mesi per i giudizi di corte di assise, mentre oggi si vorrebbe portare tale termine a tre anni. Quando imperava il codice del 1913 i giuristi si lamentavano della lunghezza di quei termini in esso fissati ed era in atto una campagna per abbreviarli. Il Manassero deplorava con parole eloquenti la eccessiva lunghezza dei termini di perenzione: figuriamoci come commenterebbe oggi i termini fissati col progetto democristiano. L'esame dei progetti di codici — sono d'accordo con lei, onorevole ministro — richiederà molto tempo per eliminare quanto vi è di brutto e di fascista nella legislazione positiva vigente. È per questo che la parte della carcerazione preventiva va regolata subito con una legge speciale, in ottemperanza all'articolo 13 della Costituzione.

Pur avendo modificato il mio ordine del giorno, desidero far rilevare che il Governo può influire sui nostri lavori chiedendo l'urgenza per molti disegni di legge. Lo ha fatto per quello sulla cosiddetta difesa civile, che non tutela certo i diritti di libertà dei cittadini.

Ci si faccia lavorare senza interruzione per discutere ed approvare i disegni di legge necessari per l'attuazione della nostra Costituzione.

Ho parlato di diritti di libertà che debbono essere tutelati da un solo organo, dalla magistratura giudicante. Tuttavia è necessario liberare la magistratura da ogni soggezione alla polizia...

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Escludo ciò assolutamente: e questo fa onore alla magistratura.

BRUNO. Onorevole ministro, le ho citato l'opinione di giuristi che non sono della nostra parte. Quando il fatto viene fissato nel processo e le prove vengono raccolte dalla polizia — si badi, dalla polizia ordinaria, quella che dipende dal ministro dell'interno — il fatto non si cancella più perché il magistrato non può ritenere la deposizione del teste adottato poi dall'imputato più veritiera delle prove raccolte dalla polizia ordinaria e delle asserzioni di questa.

Onorevoli colleghi, se volete che veramente in Italia si instauri la democrazia, fate che la tutela dei nostri diritti di libertà sia affidata soltanto alla magistratura, e che essa sia coadiuvata da un organo alle sue dirette dipendenze. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pino, Berti Giuseppe fu Angelo, Calandrone, D'Agostino, Di Mauro, D'Amico, Failla, Grammatico, La Marca e Sala hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto della viva aspirazione del popolo siciliano formulata nel disegno di legge Montalbano (n. 533) approvato per acclamazione dell'assemblea regionale,

considerato che esso è pienamente legittimo e conforme a quanto al riguardo prevede la Costituzione della Repubblica e lo statuto siciliano, che ne è parte integrante,

impegna il Governo

a mettere in opera le misure necessarie perché venga realizzata al più presto l'istituzione a Palermo, capitale della regione, di una sezione civile e di una sezione penale della Corte di cassazione ».

L'onorevole Pino ha facoltà di svolgerlo.

PINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la materia trattata dall'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare ancora una volta ci conduce a parlare della Costituzione e dello statuto regionale, che ne è parte integrante, essendo stato inserito organicamente in essa con la nota legge del 26 febbraio 1948, n. 2.

Bisogna infatti prendere le mosse da questo patto fondamentale della civile convivenza, perché siano ben chiari i termini del problema e la giuridicità della richiesta. Problema e richiesta che hanno importanza fondamentale, data la speciale autonomia dell'isola, sancita

con il particolare statuto che noi conosciamo. Il quale statuto all'articolo 23, primo comma, sancisce: « Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione ». E continua: « Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile ». Ometto, per brevità, di leggere il resto, e passo subito ad osservare che, proprio per realizzare tale principio, l'articolo 43 dello stesso statuto prevede la costituzione di una commissione paritetica composta di quattro membri nominati dall'alto commissario per la Sicilia e dal Governo, con la potestà di determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione dello statuto di cui trattasi.

Come è noto, questa commissione paritetica fu infatti nominata con decreto del Capo dello Stato in data 9 settembre 1946, composta di eminenti personalità, e fin dal maggio 1947 determinò come segue le norme relative alle sezioni regionali degli organi giurisdizionali centrali: « Sono istituiti in Sicilia agli effetti dell'articolo 23 dello statuto della regione: primo, una sezione civile e una penale della Corte di cassazione; secondo, una sezione consultiva e una giurisdizionale del Consiglio di Stato; terzo, una sezione della Corte dei conti che eserciti anche le funzioni di controllo; quarto, una sezione del Tribunale superiore per le acque pubbliche; quinto, una sezione per le imposte dirette e una per le indirette della Commissione centrale delle imposte; sesto ed ultimo, una sezione della Commissione censuaria centrale ».

Mi sono, di proposito, soffermato su questi precedenti, per osservare che, in conseguenza, il rinvio fatto dalla Costituente al Parlamento nazionale del problema sulla Cassazione unica o regionale, non preclude l'attuazione dell'articolo 23 dello statuto siciliano, perché, comunque sarà per risolversi il problema che concerne la futura legge sull'ordinamento giudiziario, alla Sicilia dovrà spettare sempre la Cassazione.

Si è obiettato che, così facendo, si incoraggiano le regioni ad allargare la loro autonomia. Questa osservazione è stata fatta a nome di tutto il Supremo Collegio dall'avvocato generale Macaluso nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1948; discorso che contiene, come è facile notare, una netta posizione di critica nei confronti dell'articolo 23 dello statuto siciliano, e quindi del dislocamento nell'isola delle due sezioni della Cassa-

zione. È facile svuotare questa osservazione se si tiene presente che, con la richiesta in parola, non si tenta affatto di allargare l'autonomia, ma si vuole invece impedire che essa venga affossata; si vuole che venga realizzata integralmente l'applicazione dello statuto siciliano o, se si preferisce, che vengano osservate le norme costituzionali che sono state varate dall'Assemblea Costituente...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non alla Costituente, ma in sede di Consulta Nazionale.

PINO. In sede di Consulta. Senza dire poi che non si comprende come la Cassazione, supremo organo regolatore del diritto, possa prendere posizione contro quanto è stato sancito dallo statuto siciliano, cioè dalla stessa Costituzione della repubblica italiana. A meno che non si voglia arrivare alla sorprendente ammissione che le leggi vengono fatte per rimanere sulla carta. Vi è però un argomento, che in fondo è l'unico che sia stato avanzato dal Supremo Collegio contro l'articolo 23 dello statuto, ed è quello della cosiddetta unità della giurisprudenza. In altri termini, si è voluto eccepire che se la Corte di cassazione resta unica, se tutte le sue sezioni rimangono raggruppate a Roma, vi sarà un indirizzo concorde ed unitario nelle decisioni della suprema Corte sulle varie questioni: mentre, ove si dovesse abolire la Corte di cassazione unica e si dovesse arrivare alla istituzione di una Corte di cassazione regionale in Sicilia, l'orientamento giurisprudenziale non sarà più concorde ed unitario.

In conseguenza, si dice, questioni analoghe di diritto potrebbero essere decise a Roma in un modo, altrove in un altro. Ora è evidente in tutto questo il presupposto conformistico, che inficia il principio della libera decisione del giudice e della unità giurisprudenziale come formazione libera e spontanea, non meccanica e coatta. Ed infatti, quante volte la Cassazione unificata ha emesso decisioni addirittura discordanti!

Ma io non insisto, per brevità, su questi motivi, che pure hanno un'importanza fondamentale e di cui non sfugge a nessuno il profilo strettamente giuridico, e passo a considerare altri motivi, altrettanto validi, di carattere umano e di carattere sociale.

Come si sa, la regione ha potestà legislativa esclusiva in ben 17 materie. Ora, tutto questo mal si concilia, o non si concilia affatto, con una Corte di cassazione sedente a Roma, dato che — per citare le parole stesse dell'onorevole Montalbano — la retta interpretazione e la giusta applicazione delle leggi

regionali, specie di quelle difformi dalle leggi nazionali, possono essere soltanto l'opera di una Cassazione sedente a Palermo; che espliciti le sue funzioni nel territorio della regione, secondo i molteplici caratteristici problemi della vita reale dell'isola, secondo le finalità delle stesse leggi isolate, nonché secondo la evoluzione tutta particolare dei fattori sociali, economici, politici e morali della Sicilia.

Non è da trascurare, infine, il maggiore dispendio che ricade su tutti quei siciliani che devono fare ricorso ad una Corte di cassazione sedente a Roma, con la conseguenza di togliere ai poveri la possibilità di adire al Supremo Collegio, di allontanare le parti dai difensori e di allontanarsi anziché andare verso il popolo.

Ho voluto ricordare molto succintamente questi motivi per sostanziare e giustificare, sul terreno giuridico e su quello umano e sociale, quella che è una profonda e sentita aspirazione del popolo siciliano, aspirazione che non è di oggi, aspirazione affermata sul piano storico. Per cui, io tralascio di riferirmi addirittura al 1860, alla prodittatura Mordini, a quanto il Consiglio generale di Stato, proprio il 18 novembre 1860, decise; tralascio di citare quanto ha scritto in proposito un illustre magistrato, Guido Mirabile, primo presidente onorario della Corte di cassazione; tralascio ciò per concludere proprio con le parole di questo illustre magistrato, che testualmente dicono: « La suprema magistratura in Sicilia può ben dirsi una conquista di popolo sanzionata dal plebiscito ». Sanzionata, cioè, da quel plebiscito del 2 dicembre 1860, che aveva per presupposto e accettava il voto emesso dal Consiglio di Stato su relazione di due eminenti patrioti.

Questa esigenza, questa profonda e sentita aspirazione del popolo siciliano, oggi, a diversi anni di distanza, è ancora inappagata. Rendendosi interprete, l'onorevole Giuseppe Montalbano, eminente giurista anche lui, ha presentato il 5 dicembre 1950, alla assemblea regionale siciliana un disegno di legge, che porta il numero 533, e lo ha formulato basandosi — data la carenza del Governo centrale — sull'articolo 18 dello statuto siciliano, che mi permetto di ricordare a me stesso: « L'assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la regione, e presentarli alle assemblee legislative dello Stato ». Il disegno di legge all'assemblea regionale è stato approvato per acclamazione ed è stato trasmesso al

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

Senato. Vi è stata successivamente una interrogazione presentata da un gruppo di nostri deputati siciliani, e vi è stata la risposta dell'onorevole ministro, risposta evasiva, che farebbe pensare che si voglia dar tempo al tempo. Onorevole ministro, lo scopo del nostro ordine del giorno è appunto di pregarla perché tutto ciò non accada e di impegnare il Governo a fare quanto è nelle sue possibilità perché si vada incontro a questa istanza fondamentale del popolo siciliano, perché si esaudisca il voto unanime dei rappresentanti del popolo siciliano al parlamento regionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Annuncio di interrogazioni e di una mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del grave atto di provocazione del maresciallo dei carabinieri di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, il quale, invadendo la camera del lavoro del luogo, ne arrestava e diffidava i dirigenti, mentre tenevano un'assemblea per festeggiare il ritorno di Giovanni Catania, arrestato nei giorni scorsi allo scopo di diminuire lo spirito di lotta dei contadini; se è a conoscenza del fatto che nessuna azione è stata intrapresa dai carabinieri contro i mafiosi che, al servizio degli agrari, bastonavano e bastonano lavoratori affamati, per impedire l'occupazione di terre notoriamente incolte; e quali provvedimenti intenda prendere per restituire la calma e ristabilire la tranquillità tra le masse lavoratrici del luogo, che rivendicano soltanto quello che la Costituzione riconosce come loro sacrosanto diritto.

(2974)

« SILIPO, SURACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno, se non addirittura indispensabile, istituire, nel comune di Giugliano Campania, data la fortissima produzione frutticola della zona, una sezione dell'ispettorato agrario di Napoli.

« Tale sezione dovrebbe avere anche giurisdizione sui comuni limitrofi quali: Ma-

rano, Mugnano, Sant'Antimo, Melito, Calvizano, Qualiano, Quarto e Villaricca.

(2975)

« SICA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno estendere a tutte le categorie dei dipendenti statali la concessione di astensione dal lavoro in occasione della festa patronale, come già attuato da taluni dicasteri, come quello della difesa.

(2976)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà provveduto alla costruzione della variante sulla statale Pontebbana n. 13 in località Portis di Venzone, dove l'attuale strozzatura della sede stradale dà luogo a quasi quotidiani incidenti e disgrazie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6105)

« SCHIRATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali la ragioneria del Ministero non abbia ancora emesso gli ordini di accreditamento a favore degli istituti dell'ordine medio, classico, scientifico e magistrale della provincia di Reggio Calabria per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale direttivo, insegnante e non insegnante, dovuto per l'anno scolastico 1950-51. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6106)

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere per quale ragione a tutt'oggi per le guardie di pubblica sicurezza, sezione polizia stradale ed altre specialità, in base a disposizioni interne, vengono conteggiati gli anni di servizio effettivamente prestati nel periodo dal 1945 al 30 giugno 1949 ai soli fini della pensione, mentre vengono negati nel conteggio tali anni ai fini matrimoniali e per la concessione del libretto ferroviario.

« Il decreto che dava figura giuridica a tali specialità è in data 26 novembre 1947, n. 1510, mentre inspiegabilmente entrava solo in vigore il 1° luglio 1949; inspiegabilmente perché per le guardie di pubblica sicurezza in servizio quali « ausiliari » il decreto n. 106, in data 6 settembre 1946, che dava loro figura giuridica, è entrato in vigore il 24 settembre



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

1946, pochi giorni dopo cioè la data di pubblicazione. La stessa cosa si è verificata per le guardie di pubblica sicurezza « aggiunti », sistemati con decreto del 29 gennaio 1948, n. 15, entrato in vigore lo stesso giorno.

« La richiesta applicazione non rappresenta un onere eccessivo per lo Stato. L'interrogante chiede se non sarebbe quindi giusto concedere ai fini matrimoniali ed ai fini ferroviari la più favorevole decorrenza di termini accordata ad altre categorie, anche alle guardie della polizia stradale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6107)

« CHIARAMELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno concorrere con un anticipo del valore di almeno 2 quintali di grano per ettaro (circa ettari 15 mila) per la semina nei territori vicini ai punti di rottura degli argini del Reno, onde evitare che i coltivatori interessati, scoraggiati dalle inondazioni, che per ben tre volte hanno reso inutile la semina, si astengano quest'anno dal provvedervi con grave pregiudizio della produzione e del lavoro. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6108)

« ROBERTI, BASILE, MIEVILLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere se non ritengano costituire grave violazione degli articoli 17, 19 e 49 della Costituzione il divieto posto da oltre un anno alla convocazione del III Congresso nazionale del M.S.I. ed ai comizi pubblici di detto partito; e se non ritengano pertanto urgente disporre la revoca del divieto medesimo. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6109)

« ROBERTI, MICHELINI, ALMIRANTE, MIEVILLE ».

« La Camera impegna il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge per la riforma dell'I.R.I., in modo che questo, dall'attuale stato di organismo meramente finanziario, divenga efficace strumento di direzione da parte dello Stato in un vasto e decisivo settore dell'economia nazionale.

(56)

« PIERACCINI, LOMBARDI RICCARDO, DUGONI, COSTA, GHISLANDI, DE MARTINO FRANCESCO, BOTTAI, MAZZALI, FARALLI, PUCETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

**La seduta termina alle 20,25.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 11 e 16:*

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952. (1858). — *Relatore Colitto.*

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BIANCO: Risanamento dei quartieri popolari dei « Sassi » di Matera e costruzione di abitazioni per contadini, operai ed artigiani. (1882);

TOZZI CONDIVI ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente: « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 129, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ». (2157).

3. — *Votazione per la nomina di:*

un Commissario di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per il 1951;

un Commissario di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico:

un Membro della Commissione parlamentare consultiva per l'Ente per la colonizzazione del delta padano, istituito a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione alla firma del Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, annesso all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed esecuzione del Protocollo suddetto e dell'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa al Protocollo medesimo. (2149). — *Relatore Corbino.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 SETTEMBRE 1951

5. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento). (2054);

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento). (2066);

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento). (2067).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952. (1866). — *Relatore* Storchi.

7. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo Carlo.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

12. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.*

13. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

14. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI -